

XXIX.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario — *Seguito della discussione del progetto di legge sull'istruzione superiore — Approvazione degli articoli 17, 18 e 19 intorno ai quali parlano i senatori Moleschott, Secondi, Cannizzaro, Canonico, Majorana-Calatabiano, Villari, Cremona relatore ed il ministro della pubblica istruzione — Discussione sull'art. 20 — Osservazioni dei senatori Secondi, Villari, Cantoni, Cannizzaro, Manfredi e Pierantoni, del relatore e del ministro della istruzione pubblica.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35.

È presente il ministro della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 7.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione del progetto di modificazioni alla legge sull'istruzione superiore ». Ieri venne approvato l'art. 16. Si passerà dunque all'art. 17.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Art. 17.

« Gli onorari riscossi per ogni singolo corso, spettano, salvo i diritti di esazione, all'insegnante per intero se il corso è privato, per metà se il corso è ufficiale, e gli saranno pagati senza riduzione qualora egli abbia dato tutte le

lezioni a cui era tenuto. Nel caso contrario egli riceverà soltanto una parte proporzionale al numero delle lezioni date, *ammènchè non ne sia stato legittimamente impedito.*

« Coll'altra metà degli onorari pei corsi ufficiali si formerà in ciascuna università un fondo da distribuirsi, a fine d'anno, tra tutti i professori dell'università medesima, in proporzione del numero delle lezioni date da ciascuno nel corso ufficiale.

« Agli onorari per i corsi ufficiali partecipa il docente privato che abbia supplito il professore, in proporzione del tempo della supplenza.

« La parte degli onorari che venisse a sopravanzare in conseguenza delle lezioni omesse *senza legittimo impedimento*, sarà versata in una Cassa da istituirsi presso ciascuna università per sussidi a studenti bisognosi ».

PRESIDENTE. Il Senato avrà osservato che in quest'art. 17 non vi è altra modificazione che la soppressione delle parole in corsivo cioè di quelle: *ammènchè non ne sia stato legittimamente impedito*, e delle altre: *senza legittimo impedimento*.

È aperta la discussione su questo articolo. Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. La omissione di queste parole è stata accettata dall'onor. signor ministro della pubblica istruzione; per conseguenza queste parole si possono considerare come ritirate.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo senza queste parole. Lo rileggo:

Art. 17.

« Gli onorari riscossi per ogni singolo corso spettano, salvo i diritti di esazione, all'insegnante per intero se il corso è privato, per metà se il corso è ufficiale, e gli saranno pagati senza riduzione qualora egli abbia dato tutte le lezioni a cui era tenuto. Nel caso contrario egli riceverà soltanto una parte proporzionale al numero delle lezioni date.

« Coll'altra metà degli onorari per i corsi ufficiali si formerà in ciascuna università un fondo da distribuirsi, a fine d'anno, tra tutti i professori dell'università medesima, in proporzione del numero delle lezioni date da ciascuno nel corso ufficiale.

« Agli onorari per i corsi ufficiali partecipa il docente privato che abbia supplito il professore, in proporzione del tempo della supplenza.

« La parte degli onorari che venisse a sopravvivere in conseguenza delle lezioni omesse sarà versata in una cassa da istituirsi presso ciascuna università per sussidi a studenti bisognosi ».

Chi intende di approvare l'art. 17 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge:

Art. 18.

« I professori ordinari, i professori aggiunti ed i dottori aggregati costituiscono il Corpo accademico.

« Il rettore dell'università è eletto ogni biennio tra i professori ordinari e può essere confermato per altri due anni. La nomina del rettore è fatta

dai professori ordinari e dagli aggiunti e sottoposta all'approvazione sovrana.

« Il preside è eletto per un biennio dalla Facoltà tra i professori ordinari; e non può essere rieletto che dopo un anno.

« Al rettore e ai presidi in officio è dovuta una remunerazione da determinarsi per decreto reale e consistente pel rettore in una quota sulle tasse di matricola e di diploma, e pei presidi in una quota sulla tassa di matricola e in una maggiore propina di esame ».

PRESIDENTE. Al primo comma di quest'articolo l'onor. Moleschott propone di sostituire il seguente:

« I professori ordinari, gli emeriti ed i professori aggiunti costituiscono il Corpo accademico ».

L'Ufficio centrale poi al secondo e terzo comma di quest'articolo propone che sieno sostituiti i seguenti:

« Il rettore dell'università è eletto dal corpo accademico per un biennio tra i professori ordinari e può essere rieletto dopo scorsi altri due anni. La nomina del rettore è sottoposta all'approvazione sovrana.

« Il preside è eletto per un biennio dalla Facoltà tra i professori ordinari, e può essere rieletto dopo un altro biennio ».

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Se il Senato me lo volessè concedere, io desidererei che si esaurisse prima questo primo alinea, giacchè poi ho da proporre un emendamento più importante anche al resto dell'articolo.

Qui si tratta di un concetto diverso, quindi mi pare che andremo più speditamente e c'intenderemo più facilmente se innanzi tutto si vorrà parlare di questo primo alinea.

Il nostro Presidente ha avuto la bontà di leggere il mio emendamento che io vorrei redigere anche più semplicemente.

Io proporrei di dire: « I professori ordinari, gli emeriti ed aggiunti costituiscono il Corpo accademico ».

È questione di forma.

I miei onorevoli colleghi e l'onor. signor ministro scorgono subito da questa mia proposta che quello che ho di mira è di levare da

quest'articolo i dottori aggregati e d'introdurre invece i professori emeriti.

Ora io non vorrei aver l'aria di volere strvincere combattendo quella povera istituzione dei dottori aggregati, ma pur tuttavia due parole debbo dirle per spiegare al Senato le ragioni del mio concetto. Noi tutti sappiamo in fin dei conti che questi dottori aggregati si trovano soltanto in un piccolo numero di università, ed essendo uno degli scopi principali di questa legge di arrivare ad una legislazione unica omogenea per tutto il regno, bisognerebbe almeno ammettere niuna eccezione senza ragioni molto importanti.

Ora queste ragioni molto importanti per conservare l'istituzione dei dottori aggregati ai miei occhi non esistono più.

Innanzitutto chi ha potuto osservare da vicino l'andamento di quest'istituzione dei dottori aggregati, ha potuto vedere come è cosa antiquata. Questi dottori aggregati si creano di anno in anno, ordinariamente uno per anno per una determinata disciplina, e chi ha vinto le prove è considerato come avente diritto a dare l'insegnamento nella tale materia, e pur troppo le tante volte anche in molte altre, mentre succede, l'ho visto io stesso, che per otto, dieci, quindici anni un tale non ha mai messo il piede in una cattedra, non ha mai fatto insegnamento, e quello che vuol dir di più, tante volte anche senza aver nulla contribuito al progresso della scienza. Ma una volta ottenuto quel titolo di dottore aggregato, egli rimane lì, e scusino la parola, forse un po' dura, come *caput mortuum*, rimane là con diritto bene stabilito senza avere acquistato alcun merito. Come in tutte le cose s'intende che anche qui ci sono delle lodevoli eccezioni, ma la regola è questa.

Ora si potrebbe capire anche la necessità di tali dottori aggregati, voglio dire di persone designate perchè all'occorrenza in un caso di bisogno imprevisto si possa ricorrere ad una persona determinata, perchè un tale insegnamento venga dato. Ma oggidì che per fortuna noi vediamo a poco a poco sorgere la pianta dei privati docenti, a me pare che i dottori aggregati non abbiano più nessuna ragione di esistere.

L'istituzione dei privati docenti rende intieramente superflui i dottori aggregati.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore MOLESCHOTT... Senza troppo entrare

in quella questione fino a che punto possono anche essere nocivi i dottori aggregati, io vorrei proporre al Senato, e all'onor. signor ministro, e specialmente al nostro Ufficio centrale, di acconsentire che invece di parlare dei dottori aggregati in questo articolo si parli dei professori emeriti, che certamente sono degni di far parte del Corpo accademico, di far parte delle Facoltà per poter all'occasione dare i loro voti ed il frutto della loro sperienza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Il Senato rammenterà che l'Ufficio centrale nel progetto antecedente, cioè in quello presentato nella passata sessione, aveva precisamente secondato il desiderio dell'onor. Moleschott, abolendo la istituzione dei dottori aggregati. Era stato a ciò mosso da una precedente votazione del Senato.

Il Senato rammenterà che l'onor. Scialoja aveva proposto un disegno di legge sull'istruzione superiore, che questo disegno venne esaminato da una numerosa Commissione, della quale io ebbi l'onore di far parte insieme a qualche altro collega che è qui presente.

La Commissione non esitò a deliberare all'unanimità l'abolizione dei dottori aggregati.

Nella discussione pubblica che avvenne sopra questo articolo, l'onor. Giorgini, membro della Commissione, dipinse la inutilità di questa istituzione, e la sua inconciliabilità con quella dei liberi docenti, poichè i dottori aggregati erano stati istituiti per compiere gli uffici dei liberi docenti che allora non erano tollerati.

Io non leggerò le parole dell'onor. Giorgini, che esprimevano il pensiero comune del Senato; poichè allora non fu manifestata opinione contraria.

Fedele adunque a questa opinione già manifestata dal Senato, l'Ufficio centrale aveva cancellato i dottori aggregati dai componenti il corpo accademico, intendendo che per effetto di questa nuova legge si ritenessero aboliti, salvo a rispettare con un articolo transitorio i diritti acquisiti.

L'Ufficio centrale non ha invero esaminato sino a che limite debbano rispettarsi questi diritti acquisiti; ma non ha mai creduto che si dovessero fare nuovi dottori e conservare la istituzione.

Il signor ministro esporrà le ragioni per le

quali crede che questa istituzione debba essere conservata, ed il Senato deciderà col suo voto.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego il senatore Moleschott di farmi pervenire scritta la sua proposta.

Il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io non credeva che si sarebbe sollevata la questione dei dottori aggregati, istituto che, come dice l'onor. Moleschott, non è proprio che di due o tre università.

Questa, o signori, è una questione molto vecchia, e proprio non so considerarla come grave ora che è stabilita la libera docenza, nè l'ho saputa considerare altrimenti fino dal 1859, in cui molto se ne discusse nella Commissione che compilava la legge Casati.

Per qual motivo ho io aggiunto alla redazione dell'Ufficio centrale i dottori aggregati?

Per motivi molto semplici e sui quali ha posto mente l'onor. membro dell'Ufficio centrale che ultimamente ha parlato.

Volendo ricordare le deliberazioni prese su questo o quell'altro punto dell'istruzione, non ci sarebbe nulla di più facile che scrivere il libro delle contraddizioni, poichè è tale materia che, guardata da un lato o dall'altro, conduce a molta varietà di conclusioni.

Ma se si sopprimono qui i professori aggregati, sul loro conto si è deliberato qualche cosa nell'attuale disegno di legge? Nulla.

L'onor. Cannizzaro diceva che io posso riservare il dritto degli attuali dottori aggregati. Sta bene, ma non l'ha riservato; ed ecco perchè bisognava dire qualche cosa sopra questa istituzione.

L'onor. Moleschott dice che è istituzione antiquata, ma sul valore delle parole bisognerebbe intenderci. Io ho sentito in questa discussione il desiderio di ritornare all'antico.

Ora, se i dottori aggregati sono un'istituzione antica, farla sparire con un tratto di penna senza aver regolata in nessuna altra maniera la prerogativa degli attuali dottori, non mi pare opera di prudenza legislativa.

Il dottore aggregato d'altra parte è un giovane il quale ha una decisa vocazione scientifica. Si dice: I diritti che esso ha fan danno al movimento e al progresso scientifico e im-

pediscono il prosperare della libera docenza. Finchè non muta la legge Casati, l'esame del dottore aggregato è molto più grave che non sia quello del libero docente; e non solo più grave per le prove che gli si domandano, e per tutta la sua procedura, che l'onor. Moleschott certamente conosce, ma più grave per altri fatti, ad esempio questo: il libero docente non ottiene il suo titolo per concorso; si presenta davanti ad una Facoltà e questa dice se egli ne è degno.

Gli onorevoli senatori che testè hanno parlato della sicurezza dell'animo loro sulla licenza data alla libera docenza, sono sicuro che pronunzierebbero un giudizio più severo di quello che farei io stesso. Ma il dottore aggregato lotta coi migliori laureati nelle sue materie, e molte volte trova cinque o sei che si disputano quel povero posto per non avere altro diritto che quello di essere un libero docente (non ne ha nessun altro) in quella materia per la quale ha fatto il concorso e non solo si è mostrato idoneo, ma ha vinto e sovente tra molti altri idonei anch'essi.

Ho detto che mi meravigliavo si fosse sollevata una tale questione, perchè infatti dal mantenerli o dal sopprimerli, non verrà certamente nè un gran male nè un gran bene. Ma pare a me che quando una legge credè di toglierli da quel Corpo accademico del quale hanno fatto parte sino ad ora, in forza di un'altra legge precedente, bisogna che si governi questo loro diritto. Non si possono spodestare coloro che fino ad oggi hanno coperto un ufficio.

Trovo giusta la osservazione pei professori emeriti, ed accetto quindi la aggiunta che si vuol fare; ma dico al Senato ed alla Commissione che la questione dei dottori aggregati che sono nelle università di Torino, di Genova e di Sardegna, è troppo piccola perchè io ci spenda altre parole e ne tenga occupato il Senato, il quale ne sa abbastanza per attribuire a questa istituzione alcuno dei malefici effetti che sono stati indicati.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Ho chiesto la parola perchè sento il dovere di rispondere alle osservazioni dell'onor. signor ministro. Sull'argomento principale io sono perfettamente d'accordo col ministro quando dice che l'origine dei dottori

aggregati, cioè il modo come essi si creano, non meriti biasimo e vengo con lui d'accordo fino ad ammettere che le prove che si esigono dai dottori aggregati sono altrettanto (se non qualche volta più) severe di quelle che si impongono ai privati docenti.

Il male, secondo il mio modo di vedere (perchè confesso che considero come grave il male, non come cosa leggera), il male non sta nella origine, ma nella continuazione delle prerogative accordate ai dottori aggregati.

Noi abbiamo ieri votato, e questo è concorde con quello che esiste in tutti i paesi dove fiorisce l'istituzione dei privati docenti, che se per due anni senza legittima ragione essi hanno interrotto il loro insegnamento, sono decaduti; ma questo disgraziatamente non è il caso del dottore aggregato. Io ne ho conosciuti che per 20 anni non avevano nè insegnato nè pubblicato, e rimanevano sempre dottori aggregati e potevano sempre in qualsiasi momento essere chiamati a disimpegnare un insegnamento. E in questo appunto per me sta il pericolo.

Quel diritto che rimane senza che nessun merito continui, senza che nessuna cosa vi dia la guarentigia che quel tale uomo che una volta è stato nominato dottore aggregato abbia continuato a fare una vita scientifica, sia nell'insegnamento che nella ricerca, non mi pare giusto.

Vi ha inoltre qualche cosa di grave a cui finora non ho accennato.

Nelle università dove esistono questi dottori aggregati, vi sono certe Facoltà in cui il numero dei medesimi è così grande che possono imporre la loro opinione al Corpo accademico, alla Facoltà.

Mi duole di non aver qui le cifre precise, ma ce ne furono comunicate dalle quali risulta che questi dottori aggregati (mi lascino adoperare una parola che è in uso in Svizzera e che dice così bene, che non richiede spiegazioni) possono *maggiorare* addirittura per il loro numero, imporre la loro volontà alle Facoltà.

Secondo me questa è cosa gravissima; quindi vorrei che l'onorevole signor ministro prendesse in considerazione questo fatto, che cioè il dottore aggregato continua purtroppo nella sua posizione ad onta che non continui nella sua attività, mentre per il privato docente noi abbiamo detto ieri con buone ragioni: se per due anni senza legittima ragione avrà ri-

nunziato al suo insegnamento, non sarà più privato docente. E d'altra parte poi vi è questo fatto che in qualche università essi sono così numerosi che dovendo far parte del Corpo accademico, essi potranno imporre la propria volontà, che non è poi la più autorevole, al rimanente degli insegnanti.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Intendo sottoporre al Senato una semplice osservazione. Io comprendo benissimo che il conservare i dottori aggregati alle università verrebbe a turbare tutta l'economia delle modificazioni che si introducono col presente disegno di legge alla legge Casati, quindi non sarò certamente io quegli che proporrà di conservare l'istituzione. Mi permetto però di osservare una cosa sola, ed è che coloro i quali dietro un serio concorso, come ben osservava l'onor. Moleschott, hanno acquistato il posto di aggregati, hanno un diritto acquisito, diritto che non si può in verun modo manomettere, e pel quale i dottori aggregati vengono chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici, il che dà loro anche un piccolo provento annuale e sicuro. Quindi (e mi duole che per ragione d'ufficio io non abbia potuto assistere al principio dell'odierna seduta e che forse io debba ripetere cose già dette da altri oratori) mi permetto di raccomandare al Senato di voler introdurre nel progetto una disposizione transitoria per la quale i diritti acquisiti dai dottori aggregati attuali siano conservati intatti.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Mi pare dalle diverse cose discorse dai preopinanti e dall'onorevole ministro, che la questione si circoscriva oramai agli attuali investiti del titolo di dottori aggregati; imperocchè nè in ordine ai principi nè in ordine alla pratica unificazione dell'istituto presso tutte le università italiane, si è fatta alcuna avvertenza che dimostri la convenienza, non che di diffondere, di perpetuare la istituzione dei dottori aggregati.

Ora io riconosco perfettamente con l'onorevole ministro della pubblica istruzione ed anche con l'onor. collega Canonico, che sarebbe male di spogliare addirittura chi attualmente è inve-

stito di un qualche titolo ottenuto con prove di merito.

Ma siccome non è male che una istituzione la quale funziona poco e non risponde a un bisogno si conservi, non rimane, essendo d'accordo sulla sua abolizione, che a introdurre nella legge una qualche disposizione transitoria per regolare la condizione dei dottori aggregati attuali.

Io quindi penso occorra un'espressa disposizione di legge, con cui si abolisca l'istituzione dei dottori aggregati.

Per rispettare i diritti acquistati, io penso, d'altra parte, che sarebbe mal fatto di conservare il nome dell'ufficio agli investiti, mentre la istituzione viene distrutta.

Volendosi pertanto rispettare i diritti dei dottori aggregati, si dovrebbe accettare una seconda idea, vale a dire di mutare il nome di dottori aggregati in quello di liberi docenti.

Resta un terzo punto. Le funzioni sono identiche a quelle dei dottori aggregati? Stando alle difficoltà che muoveva l'onor. senatore Canonico, io dico che sono poco diverse; identiche peraltro, nulla impone che sieno quando nella nuova legge l'istituzione dei dottori aggregati non deve più funzionare.

I liberi docenti sono chiamati a far parte delle Commissioni di esame speciali e generali appunto come i dottori aggregati secondo l'articolo 85 della legge Casati.

Quanto alla supplenza preveduta nel detto articolo, come nei casi d'impedimento temporaneo son chiamati i dottori aggregati lo sono i liberi docenti.

Ma c'è un punto in cui vi sarebbe una differenza. La composizione del Corpo accademico.

Ora se intorno a questa composizione il legislatore fa qualche cosa di nuovo, se v'introduce i professori emeriti e gli aggiunti, se tuttavia non vi comprende i professori straordinari, sarà ingiustizia se a chi abbia appartenuto ad un Corpo il quale viene abolito, pur avendone conservata la massima parte delle funzioni che prima esercitava, colla trasformazione in un altro ufficio, sarà ingiustizia dico, se gli vengano esse diminuite di qualche piccola competenza?

E non solo non c'è male, ma io credo sia ragionevole che venga fatto così, anche per evitare che si permetta in avvenire la diversa com-

posizione del Corpo accademico nelle diverse università. E secondo me c'è un'altra ragione di doversi puramente e semplicemente assimilare ai liberi docenti i dottori aggregati, ed è questa:

Siccome ai liberi docenti, per effetto di questa legge, si attribuiscono mansioni e proventi che prima non avevano; così la condizione del dottore aggregato tramutata in quella di libero docente si avvantaggerà di tutti quei benefici che verranno da questa legge ai liberi docenti. Cosicché io penso sia a quelli molto giovevole l'aver comune la condizione coi liberi docenti; imperocché le convenienti indennità ai primi competenti e delle quali parla l'art. 86 della legge Casati, spettano tutte quante ai liberi docenti, con l'aggiunta che son garantite in misura maggiore colla legge in discussione.

Io sarei disposto, ove il signor ministro e la Commissione l'accettassero, a presentare una proposta. La leggo, ma non insisterei nella formula, qualora se ne conservi, con altre parole, il concetto. Direi quindi in un articolo di legge:

« È abolita l'istituzione dei dottori aggregati.

« Coloro i quali alla pubblicazione di questa legge si troveranno investiti del titolo di dottori aggregati assumeranno nome ed ufficio di liberi docenti ».

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione.*
Io avevo detto, e mi giova ripeterlo, che mi meravigliavo della questione: aveva soggiunto di avere iscritti anche i dottori aggregati perchè non se ne parlava. Seguitando aveva accennato doversi dire quale sarà la condizione dei dottori aggregati attuali.

In quest'ordine d'idee mi trovo d'accordo col l'onorevole mio amico il senatore Canonico, e mi pare che il suo desiderio di salvare questi diritti sia talmente legittimo che io mi rimetto intieramente all'Ufficio centrale, il quale credo favorevole, perchè proponga e la formola e il posto. Credo che, dove si parla dei professori straordinari, dovrebbe dirsi semplicemente questo: che agli attuali dottori aggregati sono mantenuti i *privilegi*, o *prerogative* o *diritti* che attualmente la legge riconosce loro.

Ma poichè in definitiva si cancella questa

ultima reliquia della istituzione, mi si conceda un'osservazione alle parole dette dall'onorevole Moleschott.

Conosco da più tempo le università dove esiste questa istituzione, e ci ho fatto anch'io molta esperienza...

Senatore MOLESCHOTT. Certo la sua esperienza è più larga della mia.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione...* Non sarà più larga, ma certo è più lunga.

Ora questa esperienza non mi permette di lasciar passare, non la parola che può star bene e che il Governo parlamentare farà forse che sia una volta o l'altra scritta nella Crusca, cioè il verbo *maggiorare*; ma il concetto che questi come maggioranza possono imporre la volontà loro. Imperocchè bisogna ben distinguere nei nostri regolamenti le facoltà o i poteri diversi che alle diverse istituzioni son date.

Io non capisco che in questioni gravi abbiano potuto *maggiorare* mai i dottori aggregati, perchè in queste questioni riserbiamo la facoltà della parola e del voto ai professori ordinari, ed i professori straordinari vengono ultimi. Quindi soltanto in questione di una natura assai leggiera io credo che gli aggregati abbiano potuto far risentire la loro influenza.

Una seconda osservazione debbo fare.

Buone e non cattive parole si pronunciano sulla tomba degli estinti.

Allorquando l'onorevole Moleschott dice che i dottori aggregati invecchiano non producendo nulla e li raffronta con i liberi docenti, io gli dico che sono due istituzioni essenzialmente diverse.

Nelle università antiche avevamo il dottore che leggeva e quello che non leggeva.

Questi ha perpetuato la Facoltà, composta specialmente di dottori aggregati, che esercitava la sua azione sopra i professori e sopra gli ammaestrati dai professori medesimi quasi nella qualità di elettori e giudici.

Non si è mai domandato al dottore aggregato di dar segno di attività scientifica, perchè non lo si nominava per ciò.

Quindi paragonare la condizione del dottore aggregato con quella del libero docente non corre; dacchè sono il rovescio l'una dell'altra. Ci vorranno forse una medesima medaglia; ma l'onor. senatore Moleschott sa perfettamente che la medaglia ha due faccie. Dunque il libero

docente non può essere confuso col dottore aggregato.

Allorquando nel 1859 il Governo sentì il bisogno di rinvigorire l'insegnamento ufficiale col confronto dell'insegnamento libero, la prima cosa che si pensò fu quella di trovare l'elemento del libero docente, e lo si trovò in una istituzione che già esisteva; giacchè fu comunicato al dottore aggregato l'ufficio di libero docente.

E fu savia cosa, imperocchè se colla storia alla mano delle nostre università si guarda quale sia stata la produzione del libero docente, si vedrà che fu assai scarsa; ed allora si poté avere e si ebbero dei dottori aggregati che diventarono liberi docenti, e finirono per divenire professori ufficiali.

È una istituzione adunque che va guardata secondo i tempi nei quali sorse, nei quali fu mantenuta, e per gli scopi per i quali si volle. E fu un elemento utile e che sarebbe utile ancora nelle condizioni future dove l'amore della scienza e il nobile desiderio di propagarla non favorisca, nè stimoli ed accresca la libera docenza.

I regolamenti per gli esami possono cambiare; ma noi abbiamo attualmente università, costrette nel dare l'esame di laurea a scrivere al ministro che conceda loro di prendere il primo che passa per la via, e si trovano così quasi nella condizione del padre di famiglia del Vangelo che avendo invitato a nozze certi uomini, mancando questi, dovette discendere sulla strada e prendersi i primi che si presentavano.

Vi sono università nelle quali la Commissione di laurea non può essere completa; bisogna allargare immensamente i limiti, e certamente a tale allargamento non corrisponde sempre la competenza.

Ciò dico, non perchè a queste università si estenda l'istituzione del dottore aggregato, ma unicamente perchè il dottore aggregato sia giudicato quale era secondo l'ufficio che la legge gli assegnava; non per raffronti, condotti con istituzioni che avevano mire assolutamente opposte.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Io sono lieto che su questo punto si sia raggiunto l'accordo. L'Ufficio centrale non esita ad aderire così alla

domanda del collega Moleschott, come alla proposta del signor ministro, secondo le quali, in questa prima parte dell'articolo 18, sarà tralasciata l'indicazione dei dottori aggregati. Ne segue che normalmente il Corpo accademico non comprenderà più i dottori aggregati, e che non si creeranno più nuovi dottori aggregati in alcuna università del regno. Ma noi troviamo giustissimo che ai dottori aggregati attuali non siano punto menomati i diritti ed i privilegi di cui si trovano investiti.

Quindi prendiamo impegno di redigere una disposizione che farà seguito all'articolo 25, dove appunto si trovano le disposizioni transitorie; una disposizione la quale affermi che si mantengono i diritti e le prerogative ai dottori aggregati che sono ora in funzione presso le università degli antichi Stati Sardi.

PRESIDENTE. Allora passerò all'Ufficio centrale i due emendamenti proposti dal senatore Moleschott e dal senatore Majorana, i quali suonano così:

Quello del signor senatore Moleschott:

« I professori ordinari, gli emeriti ed i professori aggiunti, costituiscono il Corpo accademico ».

Quello dell'onorevole senatore Majorana-Catalabiano:

« È abolita la istituzione di dottore aggregato. Coloro i quali alla promulgazione di questa legge si troveranno investiti del titolo di dottore aggregato, assumeranno nome e ufficio di liberi docenti ».

Mi è pervenuto or ora un terzo emendamento il quale è così concepito:

« I professori ordinari, aggiunti od emeriti, costituiscono il Corpo accademico ».

La parola spetta all'onorevole senatore Cremona, relatore.

Senatore CREMONA, *relatore*. Io credo che la intenzione dell'onor. senatore Majorana-Catalabiano non fosse quella di presentare un emendamento a questo articolo, ma soltanto di esprimere un concetto il quale troverà poi la sua attuazione quando si verrà alla disposizione relativa ai presenti dottori aggregati, da comprendersi tra le disposizioni transitorie.

Per ora si tratta unicamente di mettere a votazione la prima parte dell'art. 18, come è stato emendato dall'onor. senatore Moleschott,

dacchè tale emendamento è ora accettato e dal signor ministro e dall'Ufficio centrale.

Esso suonerebbe così:

« I professori ordinari, gli emeriti ed i professori aggiunti, costituiscono il Corpo accademico ».

Secondo me, si potrebbe dire più brevemente:

« I professori ordinari, gli emeriti e gli aggiunti costituiscono il Corpo accademico ».

PRESIDENTE. Allora, secondo quest'ultima dizione, il primo comma sarebbe concepito così:

« I professori ordinari, gli emeriti e gli aggiunti costituiscono il Corpo accademico ».

Chi approva questo primo comma è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domandola parola.

PRESIDENTE. Il senatore Cremona ha la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. Per la seconda parte di questo art. 18, ci sono due formole; quella del progetto ministeriale, e quella del progetto della Commissione. Il signor ministro ci ha già significato che accetta la nostra proposta di cui mi permetto dare lettura:

« Il rettore dell'università è eletto dal Corpo accademico per un biennio tra i professori ordinari, e può essere rieletto dopo scorsi altri due anni. La nomina del rettore è sottoposta all'approvazione sovrana.

« Il preside è eletto per un biennio dalla Facoltà tra i professori ordinari, e può essere rieletto dopo un altro biennio ».

La discussione deve quindi farsi sulla formola proposta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il senatore Moleschott ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Ho chiesto la parola perchè avendo presentato un emendamento credo necessario di difenderlo brevissimamente.

Disgraziatamente non è la speranza della vittoria che mi eccita questa volta a parlare; ma noi sappiamo che è nella storia di tutti i Parlamenti che le idee a poco a poco si fanno strada, e della semenza che io posso gettare forse un giorno ne sarà tenuto conto. Il mio desiderio sarebbe di ritornare al secondo e

terzo alinea del primitivo progetto dell'Ufficio centrale, e quantunque le letture possano dispiacere potrò parlare molto più brevemente se il Senato mi concede di leggere le precise parole come stanno scritte:

« Il rettore dell'università è eletto annualmente dal Corpo accademico, tra i professori ordinari e per turno di Facoltà, cominciando dalla filosofica; alla quale terrà dietro la giuridica, poi la medica e finalmente la politecnica. La nomina del rettore è sottoposta all'approvazione sovrana.

« Il preside è eletto annualmente dalla Facoltà tra i professori ordinari; e non può essere rieletto che ad intervallo di un anno ».

Ecco, signori colleghi, le mie ragioni per desiderare questo rapido turno.

Chi ha pratica di quello che succede presso di noi ed ha veduto da vicino ciò che succede in altri paesi, deve alle cose nostre un elogio che mi è caro assai e che voglio pronunziare, ed è che nelle nostre università non vi è spirito di casta.

Ma l'onorevole ministro poco fa mi ha ricordato che ogni medaglia ha il suo rovescio; e anche questa medaglia ha il suo rovescio, e cioè, se nella nostra vita universitaria non vi è spirito di casta, pur troppo vi è anche poco spirito di corpo.

Questo io lo attribuisco essenzialmente a ciò: che nelle nostre istituzioni universitarie è radicato il concetto che tutto il personale insegnante ed amministrativo, come lo dice la legge, dipende dal rettore, il quale è una specie di prefetto dell'università, e come disse una volta, se bene mi appongo, l'illustre relatore, una specie di vice-ministro.

Ora è precisamente questa posizione che paralizzava il rettore ed i presidi nelle loro rispettive Facoltà.

Secondo me, il rettore deve essere il *primus inter pares*; non preposto, ma l'organo, l'esecutore della volontà del Corpo accademico; e se così fosse, allora tutto il Corpo accademico si sentirebbe con lui unito; e quando nascessero delle circostanze critiche, come pur troppo possono nascere, allora tutti accorrerebbero, tutti starebbero al fianco del rettore e si considererebbero responsabili con lui, al pari di lui.

Come stanno attualmente le cose, se in una università nasce un disordine, e recenti esperienze ce lo hanno dimostrato, il rettore rimane solo o quasi, perchè tutti pensano che egli è il reggitore; i suoi colleghi se ne lavano le mani, abbandonando a lui solo tutta la responsabilità.

Ora si può dire benissimo che l'esperienza che il rettore può acquistare rimanendo per un lungo tempo in ufficio gli può dare delle qualità, delle attitudini particolari; ma mi sia lecito riprodurre le parole citate dal nostro relatore nelle prima relazione, dove si legge:

« La rotazione dà vita, e l'esperienza che verrebbe dalla lunga durata dell'ufficio è compensata dalla prudenza che è imposta dal tempo fugace ».

Secondo me, nascerebbe un affiatamento assai più grande tra i singoli professori, e tutti potrebbero con molta facilità acquistare quella pratica amministrativa, quel buon tatto che ci vuole nel consorzio umano, per trattare gli affari della università. Io desidererei che fossero uniti per modo tale che tutti considerassero il rettore come una emanazione del Corpo accademico ed il preside come una emanazione della Facoltà, e l'ufficio dei medesimi come uno di quelli cui tutti devono essere pronti, in rapida rotazione, a sobbarcarsi.

Questo io ho voluto osservare e sarei felice se il relatore e l'onor. ministro volessero dire qualche cosa in proposito, anche se non mi riuscisse di riportare oggi quella vittoria che oso però pronosticare in un tempo futuro.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. senatore Villari.

Senatore VILLARI. Io accetto le considerazioni del professore Moleschott quando chiede che il rettore non sia che il primo tra i professori, e che non sia incaricato di tutta l'amministrazione e della rappresentanza diretta del ministro.

Ma io farei una domanda all'onorevole ministro su questo articolo. Il rettore per la legge Casati era nominato dal Governo del Re.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione animato da sentimenti liberali ed in parte dalle idee stesse espresse dal professore Moleschott, volle che il rettore fosse elettivo, e dopo la esperienza di alcuni anni, dovette ritornare al-

l'antico sistema, che, cioè, il rettore fosse eletto dal Governo.

Fu allora che si discusse la questione, perchè vi erano molti partigiani del rettore elettivo. Questa è una istituzione antica nelle università, ed il signor ministro dichiarò che anch'egli era partigiano del rettore elettivo, ma che però ci voleva il curatore o qualche altra istituzione, la quale assumesse una parte di quelle attribuzioni che sono deferite ora al rettore, perchè in caso diverso la disciplina non si sarebbe potuta mantenere, secondo che egli credeva e secondo che sembra l'esperienza avesse provato.

Ora io vedo riprodotto il rettore elettivo. La questione se debba essere eletto per un biennio o per un anno, è questione secondaria. Vedo riprodotto il rettore elettivo; vedo data al Corpo insegnante ed alla scolaresca una maggiore libertà, cosa della quale io mi rallegro; ma nello stesso tempo non vedo nessuna di quelle istituzioni che possono riparare a quegli inconvenienti che prima si erano notati.

Ora io domanderei se il signor ministro intende d'istituire il curatore o qualche cosa di simile, una volta che accetta il rettore elettivo, specialmente se si tratta di eleggerlo ogni anno, come era nel concetto dell'Ufficio centrale.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io credeva che l'onorevole Villari dicesse qualche cosa di più preciso da potersi opporre alle osservazioni dell'onorevole Moleschott; invece domanda a me una spiegazione del come, avendo trovato il rettore di nomina governativa, pur lasciandone la nomina al Governo abbia chiesta la proposta al Corpo accademico; e dopo che la ebbi, quasi pentito io sia ritornato al rettore eletto senza proposta alcuna delle università.

L'onorevole Villari sono sicuro intenderà i motivi, anzi direi la situazione per la quale io ho mutato non avviso, ma la pratica. Nè questo fu per i disordini avvenuti.

Ricercando in quelli non ho cercato quale fosse la causa immediata, perchè la causa immediata non era scolastica; ed ho dovuto piuttosto vedere da che proveniva che certe dimo-

strazioni turbassero l'ordine degli studi; piccole dimostrazioni dapprima, cresciute dappoi.

Ed ho sentito che per quel quarto d'ora era assolutamente necessario che il Governo facesse conoscere la volontà sua di porre in modo assoluto un freno, un ritegno a queste dimostrazioni.

Mi parve allora che in nessuna maniera più efficace e più evidente ciò si potesse fare che col richiamare intiera al Governo la nomina del rettore.

Ebbi allora a dirlo, e son sicuro che ripetendolo ora l'onorevole Villari mi crederà, che quello fu un rimedio per una situazione sorta all'improvviso troppo più grave che non si potesse tollerare; ma non ho mai pensato che dovesse essere una forma duratura di guarentigia, di buon ordine e di buona disciplina; e l'ho pensato tanto poco che l'ho detto. Io non ho creduto che solo perchè il ministro nomina esso il rettore gli abbia dato subito tutta quella autorità, quella forza che occorre a reprimere. Non ho potuto, non ho dovuto, non ho voluto istituire un paragone tra il rettore elettivo ed il rettore di nomina governativa. È stata una misura del momento, consigliata dal momento.

Ma riguardando la cosa, mi parve e mi pare che si potesse fare alcun che riguardo all'amministrazione.

In effetto io aveva trovato nella primitiva relazione dell'Ufficio centrale, come un accenno ad aiuti che al rettore si potessero dare per conservare la disciplina della sua scolaresca. Ed avevo trascritto nello schema che ho rappresentato all'Ufficio centrale la prescrizione che leggo: Il ministro può nominare degli ispettori accademici in aiuto al rettore: proposta che abbiamo abbandonato in una di queste tornate passate. Perchè io credo che quest'ufficio dovrebbe essere commesso all'amministrazione centrale; e da questa a qualche suo ispettore il quale eserciti la funzione non sotto il nome d'ispettore accademico, che la legge Casati aveva stabilito; ispettore che per la mala designazione del nome, non dico che abbia offeso, ma quasi destato la sorpresa di tutti. Come se potessero esservi degli uomini che potessero giudicare il valore e l'andamento scientifico di una università!

Io intendo invece aver ispettori universitari,

specialmente per la parte che riguarda l'amministrazione e per la parte delle segreterie.

Io ho visto in due ispezioni che ho dovuto fare, come sotto il rettore elettivo (e non lo dico a biasimo) le segreterie crescono di autorità e spadroneggiano o possono spadroneggiare, imperocchè col rettore elettivo, il quale dura in carica un anno, passa qualche mese prima che siasi impraticato dell'amministrazione, e tosto che ne è in cognizione, gli spira il tempo della carica; di guisa che la segreteria è la vera padrona.

Ora, io non vorrei dire cosa che spiacesse; ma noterò soltanto che le burocrazie negli Stati liberi paiono meno autorevoli che negli Stati a governo assoluto; ma avendo esse stabilità maggiore in paragone dei loro capi supremi, operano di più e su questi cade la responsabilità bene spesso degli atti di quelle.

Quando l'anno scorso io sottomisi alcuni miei pensieri su questo disegno di legge all'Ufficio centrale ho dichiarato che sostenevo il rettore elettivo, ma mi proponevo indicare di regolare la ispezione. E con ciò mi pare di avere spiegato chiaro all'onorevole Villari le ragioni della proposta di allora e del fatto mio di adesso.

Quanto all'onorevole Moleschott mi pare che il suo emendamento consista in questo:

Mentre io domando, d'accordo coll'Ufficio centrale, che il rettore duri almeno in ufficio un biennio, perchè veda un po' come vanno le cose, il senatore Moleschott vorrebbe che durasse in ufficio un anno solo. E mentre io non prescrivo da quale Facoltà debba uscire, il senatore Moleschott vorrebbe che dovesse tassativamente uscire da ciascuna delle Facoltà universitarie.

Le considerazioni con cui il senatore Moleschott ha difeso il suo emendamento non provano nè contro nè in favore del biennio, nè contro nè in favore di questa o di quell'altra Facoltà: dimostrano solo la convenienza che il rettore sia elettivo.

Questa rappresentanza morale e quest'autorità affidata intieramente all'università è quella stessa che io domando, e che l'Ufficio centrale riconosce allorquando propone che il rettore sia elettivo.

Ma io credo che sia dannoso, o almeno poco utile il prescrivere e il tempo breve dell'eser-

cizio di quest'alta funzione, e l'obbligo di passare per ordine da Facoltà a Facoltà.

Prima di tutto mi pare che quando si tratta di elezioni tutte le categorie di esclusione che noi vogliamo fare vadano tutte a danno della scelta; imperocchè quanto meno è largo il ruolo degli eleggibili, tanto meno la scelta è libera, e molto meno sicuro che riesca fatta bene.

In secondo luogo dirò: che degli uomini eminenti i quali hanno la simpatia di tutta la Facoltà, possono dalla Facoltà e dal Corpo accademico, cioè da tutti i professori, essere riconosciuti o adattatissimi o meno adatti; e in quest'ultimo caso non si potrebbe ricorrere ad un'altra Facoltà.

Aggiungete inoltre che le Facoltà non le avete sempre tutte intiere e complete.

Io, per esempio, ho dovuto aprire concorsi per professori in certe Facoltà dove non si poteva quasi nemmeno deliberare per l'esiguo numero degli ordinari.

Come volete che in tali condizioni si possa proprio esser sicuri di trovare colui il quale degnamente possa e voglia assumere l'ufficio spesse volte gravoso?

Tralascio la questione della dignità, ed aggiungo che ci sono molti uomini eminenti che amano questo ufficio di rettore, e molti che non l'amano; quindi credo utile e conveniente lasciare al Corpo accademico la facoltà di scegliere.

Quando voi dite che anno per anno il rettore deve uscire da questa o quell'altra Facoltà, se da una parte avete ristretto il circolo degli eleggibili, dall'altra parte impoverite il numero degli elettori e la libertà del loro giudizio, perchè saranno costretti a prendere quel nome che la Facoltà designa; e quando avvenisse il contrario, sarebbe male, perchè due o tre Facoltà si porrebbero in lotta contro un'altra Facoltà.

Quindi sono lieto che in un affare, il quale ha grande importanza, l'Ufficio centrale mantenga la sua ultima redazione che dà guarentigia di potere scegliere il migliore.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VILLARI. Io ho fatto la mia osservazione nell'interesse del Governo e specialmente del ministro, ma non intendo di insistervi molto.

Dirò che sono pienamente d'accordo con tutto quello che l'onorevole signor ministro ha detto,

quando ha osservato che il rettore elettivo è mutabile di tempo in tempo, d'anno in anno, porta che le segreterie diventano padrone di tutto, e che non si può provvedere alle difficoltà che si presentano continuamente.

Su questo siamo perfettamente d'accordo: più il rettore è mutabile, meno avrà esperienza amministrativa, meno sarà in grado di conoscere le necessità che si possono presentare da un momento all'altro, e più la segreteria diventa per necessità delle cose padrona; ma non credo che a questo si rimedi colle ispezioni, perchè le ispezioni mi pare che non abbiano il potere di agire; vengono quando i mali sono già accaduti e non possono prevenirli.

Quindi se il ministro crede di rimediarvi colle ispezioni, io senza troppo insistere vorrei pure che si mettesse qualche rimedio a quei mali che l'onorevole ministro stesso ha descritti con tanta chiarezza colle parole che ora ha dette.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. Poichè il senatore Moleschott ha desiderato di avere una parola di risposta, non solamente dall'onorevole signor ministro, ma anche dal relatore dell'Ufficio centrale, io tengo a fare la seguente dichiarazione:

Qualunque possa essere stata la mia opinione personale, l'Ufficio centrale, quando si trovò in presenza del progetto presentato dal signor ministro, ha creduto di dover adottare una formola conciliativa, ed è stato unanime nell'adottare e nel proporre al Senato la formola che ora si discute; e tanto più si ritiene ora impegnato a sostenerla, dopo che il signor ministro l'ha accettata, abbandonando la sua propria. L'Ufficio centrale non potrebbe dunque retrocedere.

Perciò io vorrei pregare l'amico, senatore Moleschott, di voler recedere dal suo emendamento e accontentarsi di questa formola nostra conciliativa, del resto abbastanza vicina all'ordine delle sue idee, poichè il dissenso è ora ridotto alla differenza fra un anno e un biennio.

Questa differenza non è così grande che valga la pena di rompere una lancia.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Io solo intendo ringra-

ziare l'onorevole signor ministro ed il relatore dell'Ufficio centrale e pure il senatore Villari di aver preso in considerazione l'emendamento che io ho proposto.

Quello che io ho detto risulta da un profondo convincimento e dalla esperienza fatta in parecchi paesi che ho potuto vedere da vicino; in Germania, in Svizzera, in Olanda, la cosa va come io aveva proposto.

Io desidero soltanto che quella semenza che ho sparso sia coperta di un poco di terra, e perciò io chieggo che venga messo ai voti il mio emendamento.

Soccomberò, ma soccomberò forte di una buona convinzione.

PRESIDENTE. Il di lei emendamento, onorevole Moleschott, consisterebbe nel sostituire al 2° e 3° comma gli analoghi dell'art. 19 del primo progetto dell'Ufficio centrale del Senato.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Avendo inteso come l'onorevole Moleschott desideri sia posto ai voti il suo emendamento, perchè almeno un poco di terra copra questa semenza che esso creda abbia a fruttare qualche cosa di nuovo, voglio fargli osservare che questa non è semenza di nuovi frutti ma di cosa vecchia, perchè si è sempre fatto come esso propone: cioè tutte le nostre legislazioni stabiliscono per la nomina del rettore il turno tra le Facoltà. Il nuovo per molte università sta nel rettore elettivo; ma del resto lo si sceglie per ordine dalle diverse Facoltà e non dura in carica che un anno. Quindi l'onorevole Moleschott vede che la sua proposta è già prevenuta dal fatto. Non si tratta del nuovo quale si crede di proporre: il nuovo è solo nel rettore elettivo; ma per quella ragione cui ha accennato l'onorevole senatore, cioè che questo rettore elettivo potrà alla lunga unificare in uno spirito medesimo tutto quanto il corpo dei professori. Ben lieti saremo quel giorno in cui davvero i professori, avendo eletto un rettore, intenderanno che tra gli uguali fu posto uno che essi debbono aiutare e non abbandonare mai.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Mi duole di dover insistere nell'emendamento. Non pronuncio altre

parole in sua difesa perchè ciò sarebbe molto tedioso pel Senato ed indiscreto per parte mia; ma desidero che sia posto ai voti.

PRESIDENTE. Do lettura della seconda parte dell'art. 18 che corrisponde all'art. 25 del primitivo progetto del Senato, e che il senatore Moleschott propone come emendamento:

« Il rettore dell'università è eletto annualmente dal Corpo accademico, tra i professori ordinari e per turno di Facoltà, cominciando dalla filosofica, alla quale terrà dietro la giuridica, poi la medica e finalmente la politecnica. La nomina del rettore è sottoposta all'approvazione sovrana.

« Il preside è eletto annualmente dalla Facoltà tra i professori ordinari; e non può essere rieletto che ad intervallo di un anno ».

Chi approva l'emendamento testè letto è pregato di sorgere.

(Non è approvato).

Ora do lettura del seguito dell'art. 18 proposto dall'Ufficio centrale:

« Il rettore dell'università è eletto dal Corpo accademico per un biennio tra i professori ordinari e può essere rieletto dopo scorsi altri due anni. La nomina del rettore è sottoposta all'approvazione sovrana.

« Il preside (decano) è eletto per un biennio della Facoltà tra i professori ordinari, e può essere rieletto dopo un altro biennio.

« Al rettore e ai presidi in officio è dovuta una remunerazione da determinarsi per decreto reale e consistente pel rettore in una quota sulle tasse di matricola e di diploma, e pei presidi in una quota sulla tassa di matricola e in una maggiore propina di esame ».

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo complessivo.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 19.

« Il Consiglio (Senato) accademico è composto del rettore che lo presiede, del rettore precedente (prorettore), dei presidi (decani) delle Facoltà e dei presidi ultimamente usciti d'ufficio (prodecani).

« La Facoltà, quando si aduna per deliberare, è costituita dai professori ordinari, emeriti, e dai professori aggiunti. Però le proposte e le votazioni di cui agli articoli *da 8 e 9* sono di esclusiva competenza degli ordinari ».

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Io avevo trasmesso all'Ufficio di presidenza una dizione leggermente modificata di questo art. 19, concordata coll'onorevole ministro. La variazione consiste nel tralasciare le parole che sono tra parentesi; e dove dice « di cui agli articoli 8 e 9 » dov'è evidente un errore di stampa, sostituire invece « di cui agli articoli 8, 9 e 10 », com'è necessario dopo le approvate correzioni dell'art. 10.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 19 come venne modificato.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Io vorrei pregare il signor ministro di tranquillarmi circa una omissione che incontro nel primo alinea di questo articolo. Non sono nominati i direttori di scuole annesse alle università, come quelle di veterinaria e di farmacia. Egli è vero che il Consiglio accademico, come è qui composto, consta di persone che sono uscite da una elezione, il che non accade pei direttori delle scuole di veterinaria e farmacia. Pure a me sembra una logica necessità che quelle scuole annesse alle università possano far sentire le loro opinioni, i loro desiderî, i risultati della loro esperienza in seno al Corpo accademico; ed io sarei lieto se il signor ministro o l'Ufficio centrale volessero dissipare questo dubbio che mi è sorto nell'animo.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Io ricorderò al senatore Moleschott che le scuole di veterinaria non furono da nessuna legge aggregate alle università. Ma qualora venissero per legge aggregate ad una università, farebbero parte della Facoltà di medicina, giacchè nella università nulla può esistere che non faccia parte di una o di un'altra Facoltà. Se adunque la scuola di veterinaria verrà a far parte della università (cosa che non

è in alcuna delle nostre leggi) i professori apparterranno alla Facoltà di medicina, dal cui preside dovranno essere rappresentati.

La scuola di farmacia è può dirsi in una posizione anormale; ma invero essa è un aggregato di professori, ciascuno dei quali appartiene o alla Facoltà di scienze fisiche o a quella di medicina.

Senatore SECONDI. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO. Veramente in questi ultimi tempi si è discusso a quale Facoltà appartenga il professore di chimica farmaceutica ed in alcune università è rimasto fuori da tutte le Facoltà.

È una cosa irregolare.

Il professore di chimica farmaceutica in antico faceva parte o della Facoltà di scienze naturali (come un ramo di chimica applicata), o della Facoltà di medicina, giacchè è una di quelle scienze applicate alla medicina. Questo errore si può e si deve correggere senza bisogno di disposizione legislativa.

La scuola di farmacia non può fare una Facoltà a parte, perchè se la scuola di farmacia facesse Facoltà a parte che cosa avverrebbe?

Avverrebbe che gli stessi professori apparterebbero all'una e all'altra Facoltà ed avrebbero così due voti e due rappresentanze.

Quindi ritenuto che tutti coloro che fanno parte delle così dette scuole speciali debbano far parte di una delle Facoltà delle università, è inutile ora introdurre i direttori di dette scuole nel Consiglio accademico, giacchè questi direttori sono professori in una delle cinque Facoltà.

Si provvederà regolarizzando ciò che già è in molte università, determinando che il professore di chimica farmaceutica faccia parte dell'una o dell'altra Facoltà; e così troverà il suo posto e non sarà un essere distaccato, come è rimasto in alcune università, per una falsa interpretazione della legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Secondi.

Senatore SECONDI. Io rinuncio alla parola dopo le ultime spiegazioni date dall'onor. senatore Cannizzaro, perchè io volevo appunto far osservare le stesse cose da lui molto bene svolte.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onor. senatore Moleschott desiderava sapere l'opinione del ministro e del relatore dell'Ufficio centrale; e già ha saputa quella di un uomo competentissimo, l'onor. senatore Cannizzaro, il quale ha parlato delle scuole di farmacia.

La questione sollevata dall'onor. Moleschott si risolve con una considerazione di principi.

Ricordiamo una proposta difesa valentemente dall'onor. Moleschott, quella della Facoltà politecnica: nell'università dovrebbero accentrarsi tutte quante le scuole speciali e pratiche, le quali, dando un insegnamento superiore, è bene che sieno congiunte colla scienza pura e dispongano di quei mezzi dei quali le università vanno via via arricchendosi per gli insegnamenti pratici. Quindi la scuola di farmacia si inquadra ragionevolmente nella Facoltà di medicina o di scienze naturali, secondo che la si consideri sotto uno o sotto un altro aspetto. E qui non occorre neppure accennare che il professore di chimica farmaceutica troverà naturalmente il posto nella Facoltà medica o di scienze naturali insieme con gli altri insegnanti.

Restano le scuole veterinarie, le quali sono in due modi governate; ne abbiamo di quelle essenzialmente congiunte con le università, dove i professori sono retribuiti con lo stipendio dei professori universitari; e ne abbiamo delle altre, e sono forse le maggiori, le quali sono distaccate dall'università.

L'onor. senatore Moleschott ricordava il desiderio dei direttori di queste scuole, desiderio assai antico, che esse sieno congiunte colle Facoltà di medicina. E nei vari congressi i veterinari hanno ripetuto questo voto al Ministero. Io credo cotesto voto legittimo ed utile. Le scuole speciali, se noi le guardiamo nel loro svolgimento, sono fatte così che tutte tendono a salire. Una volta i farmacisti si facevano con una preparazione che potrei chiamare appena di scuole secondarie. Ora, nobilitata questa professione, si accrescono le condizioni per le condizioni di maggiore coltura che sono richieste per l'ammissione. Lo stesso è accaduto per le scuole veterinarie, le quali, a poca distanza di tempo, abbiamo vedute per qualche anno quasi deserte; perchè le condizioni dell'ammissione si erano volute maggiori, desiderando gli studi più valida preparazione.

Io credo legittimo ed utile il desiderio delle scuole veterinarie di essere tutte ammesse nel grande consorzio universitario.

L'onor. senatore Cannizzaro ha ricordato che non c'è legge su questa materia. Rispondo che veramente una legge generale non vi è, ma vi sono prescrizioni speciali, cosicchè il quesito che io ho studiato, e sottoposto anche al Consiglio superiore, ho dovuto presentarlo al Consiglio di Stato per sentire da questo autorevolissimo Consesso quale e quanta sia la facoltà rimasta al potere esecutivo di poterlo sciogliere, secondo i voti delle scuole.

La mia risoluzione risponde all'opinione che sia utile che tutti questi studi si congiungano insieme; utilità che mi è attestata non solo dai professori delle scuole veterinarie ma da molti professori di medicina. E avviene appunto che in qualche caso il Ministero si debba servire cumulativamente degli uni e degli altri, ciò che torna assai utile; imperocchè cresce così il campo dell'esperienza; ed i fenomeni morbosi della vita hanno più largo campo di essere studiati.

Posso quindi dire all'onor. senatore Moleschott che il suo desiderio è anche il mio; che cioè anche questi insegnamenti facciano parte dal corpo accademico e la scuola veterinaria sia congiunta alla università, e così vi abbia intera la rappresentanza della scienza medica.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Mi è obbligo di ringraziare il collega onor. senatore Cannizzaro e l'onor. signor ministro, delle spiegazioni che mi hanno dato e che perfettamente mi tranquillizzano. Prego il signor presidente di mettere ai voti per divisione il primo alinea dell'art. 19 e di concedermi poi la parola sul secondo alinea per non confondere gli argomenti.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ho domandato la parola per fare una mozione d'ordine. Vorrei pregare l'onor. Moleschott a non introdurre questa novità che, cioè, un articolo si possa votare e discutere a metà. O la discussione si chiude, e si passerà, anche per divisione, alla votazione di tutto l'articolo; oppure la discus-

sione vuolsi continui, fosse pure sopra un inciso dell'articolo, in tal caso essa deve continuare ed esaurirsi prima di qualsiasi votazione, fosse pure di una parte dell'articolo. Quando poi sarà chiusa tutta quanta la discussione, si voterà.

E siccome l'onor. Moleschott, chiedendo la divisione del voto sull'articolo in discussione, ha fatto delle riserve, nel senso che, dopo votata una parte di esso, gli si conservi la parola sul resto; e siccome sarei il primo a rammentare di conservargli la parola se nulla intanto fosse avvertito in contrario nel Senato, io prego l'onorevole Moleschott, perchè non ne perda il diritto, a voler continuare ora il suo discorso contro la parte dell'articolo che egli non ammette, sicchè quando sarà chiusa la discussione, si voterà continuativamente e senza ulteriore discussione, comechè per divisione, tutto quanto l'articolo.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Se questo è il desiderio del Senato io sono perfettamente ai suoi ordini con brevissime parole.

Io non voleva confondere i due argomenti.

Abbiamo sentito come l'Ufficio centrale ha portato un lieve emendamento in fine del secondo alinea il quale suona così:

« La Facoltà, quando si aduna per deliberare, è costituita dai professori ordinari, emeriti, e dai professori aggiunti. Però le proposte e le votazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono di esclusiva competenza degli ordinari ».

Ora io non dubito che l'intero Senato e l'Ufficio centrale non vogliano, in questo progetto di legge, mantenere tutto quello che sia possibile di mantenervi liberale.

Io comprendo che si vogliano escludere gli aggiunti dalle deliberazioni per l'art. 10. È una cosa che s'intende, perchè nell'art. 10 si tratta di promuovere un aggiunto ad ordinario, e naturalmente non possono votare sopra se stessi. Comprendo ancora l'art. 9; perchè là si tratta di proporre la promozione di uno straordinario ad aggiunto; e lo si sente, questi straordinari promovibili stanno tanto vicino ancora agli aggiunti, che forse non è molto delicato di impegnarli a votare.

Ma in quanto all'art. 8 in cui si tratta di proporre i nomi fuori del seno della Facoltà di

coloro che dovranno far parte della Commissione giudicatrice dei concorsi, io non veggio più nessuna ragione di escluderli, anzi vedo una potente ragione per ammetterli, perchè secondo l'art. 8 gli aggiunti, gli straordinari, chiunque sia riconosciuto come valente, sono considerati come eleggibili.

Ora a me non pare logico che chi è eleggibile non possa cooperare pure all'elezione.

Quindi io credo che per gli articoli 9 e 10 vi sia una necessità, in parte assoluta, ed in parte relativa, per escludere gli aggiunti, ma per l'art. 8 sarei contento se tanto l'onorevole signor ministro, quanto l'Ufficio centrale potessero recedere dalla loro proposta.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. L'onor. senatore Moleschott proporrebbe che per la nomina della Commissione esaminatrice intervenissero pure i professori aggiunti.

Io gli faccio osservare che questa Commissione ha pure l'incarico della promozione degli aggiunti stessi, e per quella poca esperienza che io ho in proposito, non credo che sia conveniente intromettere come elettori di una Commissione coloro che poi debbono essere giudicati dalla Commissione medesima.

Questa Commissione giudica la promozione degli straordinari ad aggiunti, giudica la promozione degli aggiunti ad ordinari.

A me dunque, ripeto, non pare conveniente; e per la stessa ragione che si propone di escludere gli aggiunti dalle deliberazioni che riguardano gli articoli 9 e 10, credo pure che si debbono escludere da quelle indicate nell'articolo 8.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Una semplice risposta all'onorevole senatore Cannizzaro.

Mi pare che egli abbia commesso un piccolo *lapsus memoriae* e che abbia visto l'articolo 9 come era primitivamente redatto.

Adesso nell'art. 9, dove si tratta della promozione ad aggiunto, la Commissione non c'entra più; abbiamo solo la proposta della Facoltà e il parere del Consiglio superiore.

Qui il giudizio che ha invocato il mio amico e collega Cannizzaro mi pare che non esista.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. L'onor. senatore Moleschott in tutta la legge vedrà che è sempre citato l'art. 8, quando si tratta di Commissioni che debbono giudicare dei titoli tanto dell'aggiunto quanto dello straordinario. Ora all'articolo 10 che abbiamo votato ieri trattando della promozione degli aggiunti ad ordinari, è detto che la Commissione che giudica su ciò sarà composta come è indicato dall'art. 8, ossia sarà nominata a proposta delle Facoltà.

Quindi se nelle Facoltà interverranno gli aggiunti, gli aggiunti dovranno proporre quella Commissione che deve giudicare dei titoli dell'aggiunto.

Questo non è parso alla Commissione conveniente, e credo che così parrà a chiunque abbia pratica di cose umane.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Io ritiro il mio emendamento. Veramente mi era sfuggita questa circostanza ed ha ragione l'onor. senatore Cannizzaro.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 19.

Art. 19.

« Il Consiglio accademico è composto del rettore che lo presiede, del rettore precedente, dei presidi delle Facoltà e dei presidi ultimamente usciti d'ufficio.

« La Facoltà, quando si aduna per deliberare, è costituita dai professori ordinari, emeriti, e dai professori aggiunti. Però le proposte e le votazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono di esclusiva competenza degli ordinari ».

(Approvato).

Art. 20.

« Uno statuto speciale per ciascuna Facoltà, obbligatorio per tutte le università dello Stato, determinerà:

- a) le scienze che dovranno o potranno essere insegnate nelle Facoltà;
- b) il numero e i titoli delle cattedre tra le quali sarà distribuito l'insegnamento;
- c) le lauree speciali che, oltre alla laurea generale e comprensiva di tutti gli studi che

si fanno nella Facoltà, questa credesse utile di conferire;

d) la durata minima degli studi e i corsi che si vorranno prescrivere o consigliare pel conseguimento delle lauree e degli altri gradi accademici, e la durata dei detti corsi;

e) l'ordine degli studi che la Facoltà intende di stabilire o di consigliare;

f) le norme per l'uso de' laboratori, delle aule da disegno, ecc.;

g) le norme per l'istituzione de' seminari scientifici;

h) l'ordinamento delle scuole di magistero da istituirsi in alcune università *primarie* per la preparazione scientifica, didattica e pedagogica all'insegnamento secondario, classico e tecnico;

i) l'ordinamento delle scuole per le professioni minori;

l) il numero e la forma degli esami durante il corso degli studi;

m) le norme per gli esami di laurea e altri esami finali ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 20.

Senatore SECONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SECONDI. Mi permetto prima di tutto di dire che io non ho ricevuto questo emendamento. Ho sentito a leggere un articolo che non è quello che è stato distribuito....

Senatore CANNIZZARO. È stata soppressa una parola.

Senatore SECONDI... Signori senatori, sia che io non abbia studiato profondamente questo disegno di legge, e mi sia limitato ad una lettura molto superficiale; sia che io non comprenda le cose anche più facili, fatto sta che io trovo così oscuro il concetto che informa l'art. 20 di questo progetto di legge, che sono indotto a chiedere la parola per domandare spiegazioni su di ciò che per me è assai oscuro.

Io non voglio discutere l'abdicazione fatta con questo progetto di legge dal Parlamento in favore di un *parlamentino* composto dei rappresentanti di tutte le università dello Stato.

Questo non voglio discutere, perchè sarei peritato troppo fuori del campo che mi sono prefisso e troppo abuserei della bontà del Senato.

Dirò solo che io non approvo tale abdicazione, perchè prevedo che non darà quei frutti che da essa si sperano. Mi limito quindi all'articolo 20, segnando, come dissi, i punti di esso, che per me sono oscurissimi.

L'articolo dice: « Uno statuto speciale per ciascuna Facoltà, obbligatorio per tutte le università, ecc. ecc. ».

Comincio a domandare se con le parole « ciascuna Facoltà » s'intendono le Facoltà ammesse da questo progetto di legge, la giurisprudenza, la medico-chirurgica, la fisico-matematica, la filosofica-letteraria, la politecnica, considerate come cinque Facoltà di una grande unica università dello Stato, o seppure s'intendono le Facoltà stesse di ciascuna università, per cui ogni Facoltà di ogni università abbia il suo statuto speciale.

Senza molto discutere è facile il vedere che la differenza fra questi due concetti è immensa, ed ognuno a prima vista può scorgerla. O s'intende di ordinare tutte le Facoltà di tutte le università su un tipo unico, o s'intende di ordinarle ciascuna secondo i bisogni locali.

Questo, secondo me, dovrebbe essere molto ben definito, perchè non succedano confusioni in grembo al parlamentino al quale noi abdiciamo i nostri poteri.

Poichè se noi intendiamo di fare un tipo unico di ordinamento delle Facoltà, io non potrei comprendere come non riesca difficile alla Commissione dei delegati delle Facoltà di tutte le università, da Torino a Catania, di stabilire tutti i piccoli particolari sino alle norme per le aule da disegno.

Tanto meno potrei comprendere come sarebbe applicabile un tipo unico a tutte le singole Facoltà, mentre alcune di esse in base all'art. 6, che abbiamo già votato, potranno avere, date certe condizioni, delle cattedre complementari, ed altre necessariamente ne resteranno prive.

Ora potrebbe concepirsi senza alcuna influenza sul numero e sulla qualità delle lauree l'istituzione di tali cattedre?

Se per avventura fossero destinate a non averne alcuna, in quest'articolo sarebbe il caso di deplorare almeno, sotto il punto di vista pratico, la disposizione che abbiamo già sanzionata.

Ma, siccome è ovvio il ritenere, una indispensabile influenza sul risultato definitivo degli studi avranno tali cattedre, allora ditemi voi,

onorevoli colleghi, come si può neanche immaginare l'applicabilità di un tipo unico a tutte le singole Facoltà dello Stato?

Io potrei anche domandare: Come senza difficoltà immensurabili la Commissione potrà venire a conclusioni improntate allo spirito di giustizia che dovrebbe aleggiare su tutte le sue determinazioni, stabilendo, per esempio, le scuole di magistero? Sento però che queste furono tolte da questo articolo.

Ma non mi si dica però che io vado fantasticando inconvenienti che non hanno le più piccole probabilità di avverarsi; perchè io potrei rispondere che la pratica incapacità di tali Commissioni fu già provata dall'esperienza.

Molti di voi, o signori, ricorderanno le adunanze periodiche di tutti i rettori delle università, stabilite dall'onor. ministro Berti quando la capitale era a Firenze, aventi scopi analoghi a quelli dell'attuale Consiglio superiore.

Ebbene, quale fu in concreto il risultato di tali riunioni?

Ogni rettore propugnò gli interessi della propria università e nessun costrutto poté ricavarne il ministro. E ciò, o signori, non per malvolere di quei rappresentanti, ma per la natura stessa delle cose alla quale ripugna che interessi tra loro diversi, o per meglio dire, che una media degli interessi generali sia rappresentata da persone che ebbero il mandato da elettori aventi interessi particolari, e talora esclusivi.

Intendo l'attuale ordinamento del Consiglio superiore, nel quale ciascun componente parla a nome della maggioranza dei professori di tutte le Facoltà delle università dello Stato; intendo la sua autorità ed indipendenza nel risolvere qualunque quistione; ma per la ragione dei contrari non comprendo nè il valore, nè la conclusione pratica del nuovo Consiglio che si vorrebbe istituire.

Che se poi noi vogliamo ammettere che con questo articolo la Commissione de' rappresentanti delle varie e numerose Facoltà di ogni università debba formare uno statuto speciale per ciascuna di esse, oh allora le difficoltà prevedibili sarebbero ancora di gran lunga maggiori! Io vorrei sapere con quanta competenza i rappresentanti della università di Palermo giudicherebbero dei bisogni, e degli ordinamenti da accordarsi al gabinetto ed alle aule di di-

segno della università di Pavia e di Padova. Io vorrei conoscere quale efficace contributo porteranno alla Facoltà fisico-matematica e di scienze naturali della università di Napoli i rappresentanti di Pavia e Torino, e quale ne porteranno quelli di Napoli e di Messina all'ordinamento della Facoltà politecnica di Torino.

Ciò non di meno, o signori, io ammetto gli statuti speciali, tranne ben inteso la anomalia della Commissione; io li ammetto perchè vedo in essi la attuazione di un grande principio, il principio dell'autonomia. Io credo, o signori, che il principio della autonomia delle università meritava un maggiore studio, e fu troppo presto abbandonato dall'Ufficio centrale. Soffocato anche nel suo nascere esso ripullula sotto varie forme anche in questo progetto di legge, ed io credo che ne forma anzi la parte migliore.

Io voglio alludere alle disposizioni dell'art. 2 al quale poi contraddice gran parte del progetto di legge.

Voglio alludere a questi statuti speciali di ogni Facoltà delle singole università, le quali andando in possesso di statuti speciali, si troverebbero già innanzi sulla strada della autonomia.

E non è forse in base o nella speranza di poter ordinare gli studi a proprio talento, che oggi stesso noi vediamo Consigli provinciali, Consigli comunali, Istituti di credito, e largizioni private venire in soccorso delle università e degli istituti di insegnamento superiore?

Appunto perchè io vagheggio e confido che il principio di autonomia finirà coll'imporsi (e si fa opera dannosa ed inefficace col ritardare il corso del suo tanto necessario quanto benefico trionfo), appunto perciò, o signori, io mi sento inclinato a rifiutare la mia approvazione al presente articolo, il quale, o coinvolge il concetto di una parificazione assoluta di tutte le Facoltà, che è contrario alla natura delle cose ed è anzi la negazione di ogni libertà, ovvero apre l'adito ad una varietà di tipi e di ordinamenti che non è l'espressione dei bisogni e della iniziativa locale, ma il prodotto di una coalizione di interessi, e di transazioni, rappresentato dal voto tirannico di una fittizia maggioranza.

Dunque non si tratta di autonomia, si tratta di qualche cosa che io non saprei definire.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VILLARI. Siccome il Senato è già stanco di questa lunga discussione, così io non dirò che una sola parola per spiegare la ragione per la quale io voterò contro questo articolo.

Questo articolo stabilisce una Commissione la quale in sostanza determina l'ordinamento delle università, il numero delle materie da studiarci, il numero delle cattedre obbligatorie, la natura e la forma degli esami di laurea e degli esami speciali.

Ora, siccome io non so che cosa farà questa Commissione, così non so quale sistema universitario dobbiamo votare. Per conseguenza, non volendo entrare in una discussione minuta e fare proposte di modificazione, dichiaro che non posso accettare una Commissione la quale deve discutere questioni, alcune delle quali sono regolamentari, ed altre entrano nella natura stessa del sistema universitario, come è quella degli esami, che (come dissi la prima volta che ebbi l'onore di parlare) è la chiave di volta di tutti questi sistemi.

Quindi io mi limiterò a votare contro l'articolo.

Senatore CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI. Avendo in animo di presentare un emendamento, non mi era iscritto, od almeno non aveva chiesto prima la parola riguardo all'articolo 20. Ma, poichè vedo che la questione è grave, cioè, che se non si accettasse quell'emendamento che io stava per proporre all'articolo 21, dovrei rifiutare il mio voto all'articolo 20 in quanto che comprende materie legislative e non regolamentari, soltanto dichiaro di associarmi alle cose dette dall'onor. Villari circa la votazione dell'art. 20.

PRESIDENTE. Non essendovi alcun altro oratore iscritto su quest'articolo, do la parola all'onor. relatore Cremona.

Senatore CREMONA, *relatore*. Io incomincerò dai colleghi Villari e Cantoni, perchè vi è ben poco da rispondere alle loro brevi osservazioni. Essi si sono limitati a dire che negheranno il loro voto all'art. 20, perchè con esso si deferisce ad una Commissione extra-parlamentare la facoltà di determinare materie legislative.

Io non comprendo quale inconveniente possa nascere da ciò. Si tratta di materie di in-

dole amministrativa o disciplinare; si tratta di definire materie intorno alle quali sono in lotta opinioni scientifiche e didattiche, epperò devono prevalere i pareri delle persone esperte; e qui le persone esperte sono precisamente i professori universitari.

Ora, che cosa stabilisce questo articolo? In sostanza esso considera la società accademica, la totalità dei professori italiani come un corpo unico, armonicamente costituito; e chiama questo corpo ad eleggere una Commissione. Questa Commissione è incaricata di fare proposte intorno alle materie qui indicate; e le proposte mirano a costituire ciò che qui viene denominato: statuti delle Facoltà.

Questi statuti saranno presi in esame dal ministro e dal Consiglio superiore; e, quando siano approvati, verranno promulgati per decreto reale ed avranno forza di legge, dovranno essere applicati in tutte le università. Uno dei gravi rimproveri fatti, con fondamento di ragione, alla legge Casati si è questo: di avere definito, entro linee troppo rigide, materie che di loro natura sono mobili ed oscillanti, epperò bisognose e suscettibili di modificazioni, a seconda dei progressi della scienza.

In certi articoli essa determina, per esempio, il numero delle cattedre che devono costituire le Facoltà ed i loro nomi.

Ebbene, è già stato osservato che quel numero e quei nomi, se potevano nel 1859 corrispondere allo stato d'allora della scienza e delle opinioni, oggi non accontentano più alcuno. Tanto è ciò vero che, se si paragonano quei quadri cogli attuali, effettivamente esistenti, in molte parti non c'è più concordanza.

Tuttavia altre parti di quelle disposizioni non hanno potuto essere riformate, e resistono per modo da impedire inesorabilmente quei miglioramenti che sono invocati dagli uomini di scienza.

Molte volte dalle Facoltà è uscito il voto che si mutino titoli e circoscrizioni di certi insegnamenti; ma non di rado esso ha trovato impedimento nella legge Casati o in quelle disposizioni legislative successive che si connettono cogli articoli 51 e 53 della legge Casati.

Ora, sin da quando nel giugno 1884 si iniziarono gli studi per questo progetto di riforma, il signor ministro emise l'idea, che l'Ufficio centrale trovò ottima e fece sua, che le ma-

terie d'indole scientifica, tecnica, scolastica, non amministrativa nè disciplinare, non siano immobilizzate, cristallizzate nella legge. E ciò per due ragioni.

La prima ragione è che queste materie malamente si determinano in un'assemblea legislativa; l'altra ragione, forse anche più grave, è che le determinazioni, qualunque esse sieno, corrono il pericolo di durare per troppo tempo, mentre i bisogni che le hanno suggerite sono variabili continuamente. Ne è prova la stessa legge Casati.

La legge Casati, che si poteva allora reputare ottima in tutte le parti sue, adesso presenta dei gravi difetti, e questo precisamente per il cammino che hanno fatto dal 1859 le scienze, e per la mutazione delle opinioni intorno all'insegnamento superiore.

Dunque si è detto: queste materie siano definite da un Corpo di esperti, da una Commissione di persone competenti. La quale Commissione, badiamo bene, non definisce già in ultima istanza, ma soltanto formula proposte, le quali andranno avanti al ministro e al Consiglio superiore.

Non solo, ma perchè cotesti statuti non corrano il pericolo di irrancidire, come avverrebbe se fossero fissati in una legge, e figuratevi in una legge di istruzione superiore, la quale suol durare per moltissimi anni, poichè è tanto difficile farne una nuova, perciò si propone che i detti statuti siano soggetti a revisione di cinque in cinque anni. Per tal modo, senza bisogno di ricorrere ad una nuova legge, si potranno man mano introdurre negli statuti quelle correzioni, quelle modificazioni che il progresso continuo delle idee, il movimento delle scienze e l'esperienza dimostreranno necessarie.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. Basta analizzare le singole materie indicate in questo articolo per riconoscere come esse siano appunto di quelle alle quali si applicano le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre.

Del resto, su questo punto non credo di dover dire altro, perchè non ho udito che siansi addotte ragioni in contrario.

Gli onorevoli colleghi Villari e Cantoni si sono limitati a dire che essi daranno il loro voto contrario; ma senza svolgere le ragioni per le quali essi credono che sia inopportuno,

non so quale altra parola usare, di procedere in questo modo per regolare la materia scolastica.

Essi hanno detto in sostanza: Noi non possiamo approvare questo articolo, perchè con esso si abbandonano ad una Commissione materie di indole essenzialmente legislativa.

Ma, dal momento che è una legge la quale autorizza l'istituzione di questa Commissione e dà alla medesima la facoltà d'iniziativa e proposta, pur riservando l'approvazione al ministro responsabile, assistito dal Consiglio superiore, io non so intendere dove sia l'incongruenza costituzionale che si paventa.

All'onor. senatore Secondi io debbo dire che, se egli si fosse compiaciuto di leggere sia il progetto, sia le relazioni che lo accompagnano, non avrebbe avuto oggi occasione di chiedere quelle spiegazioni che ha chiesto, dichiarando che per lui in questo articolo tutto è oscurità, tutto è buio.

Egli domanda in sostanza se gli statuti, dei quali qui si discorre, debbano essere statuti comuni a tutte le Facoltà dello stesso nome, ovvero statuti diversi per ogni singola Facoltà; in altre parole, supposto, per esempio, che ci siano quindici Facoltà fisico-matematiche, se ci sarà un solo statuto comune a tutte le quindici Facoltà fisico-matematiche, o se ci saranno quindici statuti particolari.

Ebbene, questa domanda l'onor. Secondi non l'avrebbe fatta, se avesse dato anche uno sguardo fuggevole alla relazione; anzi, dirò di più, se avesse letto per intero gli articoli del progetto stesso, giacchè, se mai potesse sussistere un dubbio, al num. 24 è chiaramente espresso che qualora la statuto *comune*, si noti questa parola, non definisse tutte le materie costituenti l'ordinamento scolastico, queste saranno riservate alla decisione delle singole Facoltà.

Il che equivale a dire che non si vuole già imporre a tutte le Facoltà dello stesso nome un completo ordinamento perfettamente uniforme in tutti i minuti particolari, ma soltanto si propone che le materie più importanti e salienti, di maggior momento, siano definite nello stesso modo, come del resto è perfettamente naturale, nelle diverse Facoltà dello stesso nome. Altre materie invece, pure scolastiche e d'indole scientifica, ma di minore importanza, potranno non essere regolate dagli statuti co-

muni, bensì lasciate a statuti locali. Tutto ciò risulta chiaramente dalla lettura simultanea dei due articoli 20 e 24.

Dunque, la maggior parte delle osservazioni dell'on. Secondi, che si fondano appunto sopra cotesta dubbiezza d'interpretazione da lui supposta, cadono di per sè.

Egli dice: Ma volete dunque stabilire un tipo unico per tutte le Facoltà?

Che cosa intende egli con cotesto tipo unico per le Facoltà?

Un tipo unico, in un certo senso, c'è anche adesso e in Italia e fuori. Anche adesso noi abbiamo un ordinamento scolastico che, nelle linee principali, è comune alle Facoltà del medesimo nome, nè si potrebbero immaginare le cose altrimenti. Ma poichè si tratta di riformare la legislazione universitaria e di apportarvi quelle modificazioni che sono reclamate dai bisogni dell'insegnamento, si vuole che cotesto ordinamento per certe parti sia corretto in modo uniforme per tutte le Facoltà, e in certe altre parti, di importanza secondaria, sia riservato all'autonomia delle singole Facoltà di regolarle come crederanno meglio. Ed anche in quelle parti dove i provvedimenti saranno uniformi, la riforma non uscirà *ex abrupto* dalla volontà del Governo, ma sarà fondata sulle proposte di una Commissione di persone esperte, eletta da quelle stesse Facoltà alle quali la legge comune deve essere applicata.

Non è codesto un congegno così nuovo che non abbia precedenti.

Non ha forse precedenti in Italia, ma li ha altrove. Basti ricordare quello che la Germania ha fatto, allorchè si trattò di organizzare la grande università di Strasburgo. Là, dove la libertà politica è tanto minore che da noi, e dove di certo il Governo potrebbe anche risparmiarsi di chiedere consiglio o licenza intorno a statuti o a regolamenti scolastici, l'Imperatore, nel fondare l'università di Strasburgo, lasciò che il corpo accademico, che là chiamano il *plenum*, compilasse gli statuti delle singole Facoltà costituenti l'università e lo statuto dell'università stessa. I quali statuti, discussi nell'assemblea dei professori e concordati, furono poi mandati per l'approvazione al grande Cancelliere, il quale, come sapete, è il patrono della nuova università alsaziana.

Mi pare che quello che è stato fatto colà possa farsi anche da noi.

L'onorevole senatore Secondi, nel fermarsi a censurare il concetto di un tipo unico per tutte le Facoltà omonime, ha soggiunto: Se volete le Facoltà modellate tutte ad un modo, come concilierete questo concetto coll'art. 6, nel quale è stato stabilito che le Facoltà abbiano tutte un ruolo comune per le cattedre fondamentali, ed alcune fra esse, date certe condizioni, possano avere altre cattedre in soprannumero? Come si può conciliare questa differenza col tipo unico?

Non è codesta la quadratura del circolo. L'art. 20 enumera le materie che dovranno essere regolate negli statuti comuni, tra le quali le scienze che *dovranno* o *potranno* essere insegnate dalle Facoltà. Il *dovranno* si riferisce agli insegnamenti fondamentali corrispondenti al ruolo comune; il *potranno* allude a quegli altri insegnamenti complementari, che saranno istituiti soltanto in alcune Facoltà, le quali, ben inteso, saranno determinate dal ministro, all'infuori degli statuti.

Ciò che ho detto per le scienze, vale naturalmente anche per il numero e per i titoli delle cattedre.

Spero che dopo queste dilucidazioni il senatore Secondi potrà dirsi soddisfatto.

Egli poi si sgomenta al pensiero che materie così gravi possano essere definite da cotesto nuovo Consiglio; egli si fiderebbe bensì del Consiglio superiore che ha già per ufficio di trattare gl'interessi generali degli studi; ma — egli dice — nel nuovo Consiglio non posso aver fiducia. Però di cotesta sua sfiducia non ha addotto nessuna ragione. Perchè *a priori* vuol egli stabilire che la Commissione proposta in questo disegno di legge abbia ad occuparsi degli interessi locali piuttosto che dei generali?

Egli ha invocato l'esperienza propria; ed io invocherò invece la mia, che oramai risponde ad una carriera non breve.

Io ho sempre veduto che ogniquivolta molti professori, convenuti da diverse parti d'Italia, sono adunati insieme, prevale in essi il sentimento degli interessi generali della scienza e della nazione. Adunate una sola Facoltà, e questa non potrà sempre astenersi dal propugnare i suoi interessi particolari; fate invece

un'assemblea di persone appartenenti a diverse università, e voi la vedrete penetrata in generale dal sentimento scientifico e nazionale, dal sentimento della dignità del proprio ufficio.

Anche i membri dell'attuale Consiglio superiore sono presi da Facoltà diverse, nelle quali si agitano questioni particolari e locali; ebbene queste stesse persone, quando seggono adunate nel Consiglio, sanno posporre ogni cosa al bene generale dell'intera nazione.

Per fortuna la natura umana non è così depravata che si abbia a temere che persone rispettabili, vissute nel culto de' più alti ideali, abbiano da mettere in seconda linea gli interessi generali della scienza e della patria, per far prevalere invece i gretti interessi di persone o di piccole consorterie.

Io prego il Senato di riflettere che questo art. 20 è forse, anzi certamente è il più importante di tutta la legge. Il disegno che stiamo discutendo mira a diversi scopi, parecchi dei quali sono già ottenuti con gli articoli che hanno avuto l'onore di essere approvati dal Senato.

In primo luogo, la unificazione legislativa ottenuta coll'estendere la legge Casati a tutte le università dello Stato; quindi il riconoscimento della personalità giuridica delle università, toltane una restrizione che era nella legge del 1859 e paralizzava gli effetti di quella; poi la congiunzione di tutto l'insegnamento superiore nelle università. Questo scopo si è raggiunto in quell'articolo che stabilisce che le scuole degli ingegneri abbiano a trasformarsi in Facoltà politecniche.

Poi si è provveduto al reclutamento, diciamo così, del personale insegnante, mediante quei provvedimenti che parvero i migliori, per assicurare una buona scelta. Non andranno esenti forse da inconvenienti; ma quale è la cosa umana che non abbia difetti? Di certo coloro che hanno combattuto quelle proposte non hanno saputo suggerire nulla di meglio.

Oltre al reclutamento, si è anche preparato il miglioramento delle condizioni degli insegnanti, per quanto era possibile senza fare una legge di stipendi.

Cotesto miglioramento è stato negato dagli avversari, e specialmente dall'onor. Secondi; ma io non ho potuto comprendere con quale fondamento di ragione siasi potuto affermare

che la carriera dell'insegnamento sarebbe peggiorata con questa legge.

Giacchè, se ai professori ordinari non è aumentato lo stipendio, pur tuttavia essi vengono a migliorare notevolmente la loro condizione economica, in virtù dei diritti di iscrizione ai corsi, e mediante la facoltà a loro concessa di fare quanti corsi loro piaccia. Essi stessi avranno dunque in mani proprie il mezzo per migliorare ulteriormente le condizioni loro.

Oltre a questo poi, i professori straordinari, ora sempre esposti alla umiliazione della conferma annuale e senza speranza di periodico aumento dello stipendio, questi professori diverranno stabili, avranno l'aumento e godranno di quasi tutti i diritti dei professori ordinari, venendo così a costituire una seconda categoria di professori ordinari.

Se questi non sono miglioramenti, io allora non so più in che cosa debbano consistere i miglioramenti possibili per la carriera degli insegnanti.

Senatore CANTONI. Domando la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. Ma al disopra, per me almeno, di tutti questi provvedimenti che ho accennato, sta ciò che si può riassumere nelle parole: *libertà d'insegnamento e di studio*.

Ora, con le nostre leggi presenti non si può dire che le università godano per intero di cotesta libertà d'insegnamento e di studio, senza della quale è vano sperare un risveglio di feconda operosità; mentre, accettandosi la riforma che qui si propone, starà in mano del Corpo insegnante stesso di attuarla. Invero, la libertà d'insegnamento è già consacrata negli articoli di legge approvati. Quanto alla libertà degli studi, l'art. 20 dà il potere allo stesso corpo insegnante di concederla in quella misura che crederà migliore.

Ora io domando, se per chi invoca l'autonomia della scienza, per chi desidera l'autonomia delle università, si possa immaginare un privilegio più prezioso di cotesto, che i professori siano chiamati a determinare, almeno in forma di proposta, le norme che regoleranno l'insegnamento e gli studi.

Alcuno per avventura avrebbe preferito di affermare addirittura esplicitamente nella legge quel tanto di libertà che si vuol dare agli studi; ma si badi che allora avremmo dovuto risolvere una gravissima questione scientifico-sco-

lastica, ed entrare in determinazioni, sulle quali le opinioni dei professori non sono concordi; ed allora si sarebbe corso il pericolo d'imporre agl'insegnanti (i quali poi dovranno attuare questa stessa riforma) norme da essi non accettate liberamente.

È quindi assai più liberale e, diciamo pure, più prudente, il chiamare gli stessi insegnanti a concordare fra loro le norme che dovranno regolare l'insegnamento e gli studi. Che se per avventura, in una prima soluzione del problema, essi non potranno concretare quell'assetto che risponde ai più nobili voti, ciò si potrà ottenere a poco a poco, più tardi, colle revisioni ulteriori degli statuti delle Facoltà. Col quale sistema si avrà l'instimabile vantaggio di possedere un ordinamento continuamente riformabile, continuamente migliorabile.

In fatto di libertà di studi, ci sono molti i quali credono che non si debba d'un tratto passare dal sistema coercitivo, introdotto dai regolamenti Matteucci, al sistema di piena libertà, come quello di cui si gloriano le università germaniche.

Ebbene, se questa sarà l'opinione prevalente, il passaggio sarà effettuato per gradi. Ci arriveremo però ad ogni modo; bisognerà arrivarci, perchè questo è l'andamento generale delle idee; in tutta Europa ed anche fuori di Europa, cioè nell'America del Nord, gli studi vanno diventando sempre più liberi, ed i sistemi obbligatori e coercitivi cadono sempre più in discredito.

Il giovane che viene all'università non è più un ragazzo, è vicino a diventare elettore, sta per essere investito dei diritti civili e politici. Quando poi esce dall'università, porta con sé un diploma che lo mette addirittura nell'esercizio di una professione o di un ufficio pubblico; ed allora non soltanto deve essere uomo fatto, ma conviene che sia già iniziato alle lotte della vita.

Ora, cotesta iniziazione dove sarà fatta, se non si fa all'università?

Dunque all'università lo studente deve essere trattato come uomo; con piena libertà e responsabilità delle sue azioni.

L'educazione della giovinezza egli l'ha già ricevuta nella scuola secondaria; all'università egli deve trovare un'istruzione virile, scientifica e civile: nè s'intende che debba essere

abbandonato completamente a se stesso, bensì aiutato dal consiglio dei suoi professori.

Questo è appunto il sistema dominante nelle università straniere più fiorenti, ed anche da noi non totalmente sconosciuto; poichè i regolamenti universitari che dopo il 1875 sono in vigore hanno cominciato ad introdurre un po' di questa libertà di studio nelle nostre università.

In alcune Facoltà e per certe lauree, le materie e l'ordine degli studi non sono stabiliti invariabilmente; i giovani hanno una certa libertà di scelta e ricorrono spesso e spontaneamente al consiglio dei professori.

Io posso dire in particolare della Facoltà fisico-matematica, dove i giovani ascritti al secondo biennio si regolano secondo il consiglio del professore, senza essere assolutamente obbligati da un regolamento minuto e vessatorio.

Il giovane, quando sa di potere scegliere la sua via, più docilmente segue il consiglio che gli viene dato senza volergli fare violenza.

Questo è nella natura umana, che si obbedisce meglio a se stesso che non altrui.

Ho detto che le opinioni de' professori sono diverse intorno alla libertà degli studi; e sono diverse forse da Facoltà a Facoltà. Si assicura — almeno io l'ho sentito dire — che i professori di certe Facoltà desiderano, più che non i professori di altre Facoltà, che siano tolte le coercizioni dalle quali sono impastoiati gli studi universitari.

Ebbene, tale diversità di opinioni non è punto incompatibile colla proposta contenuta nell'articolo 20; poichè nulla osta che gli statuti delle diverse Facoltà comprendano disposizioni differenti dall'una all'altra; e quindi è immaginabile che in alcune Facoltà gli studi siano organizzati più strettamente che in altre, e con norme diverse.

In conclusione, il problema è rimesso ai professori stessi, i quali hanno maggiore stimolo a risolverlo bene; ai professori che possiedono la maggiore competenza e la più piena cognizione dell'argomento, e che per conseguenza offrono le migliori e maggiori guarentigie per una buona soluzione.

Ad ogni modo, le proposte fatte dalla Commissione non saranno assolute, definitive. Al di sopra c'è sempre il ministro, che potrà accettarle o respingerle. Sicuramente, la Commis-

sione sapendo anticipatamente che l'opera sua non è indipendente, ma soggetta a sindacato, ed a cotesta finale approvazione, si saprà regolare e contenere entro giusti confini.

Io non aggiungerò altro; ma solo pregherò vivamente il Senato di voler considerare che in questo art. 20 sta la sostanza della legge. Per chiunque creda che c'è da fare qualche cosa per migliorare la nostra legislazione scolastica, e ravvivarla in modo da dare maggiore libertà di azione alle università, questo articolo è da approvarsi. (*Bene! bravo!*)

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VILLARI. L'onor. relatore dell'Ufficio centrale nel rispondere all'osservazione che io faceva, ha giustamente notato che la legge Casati entrava in troppi minuti particolari, in modo che aveva cristallizzato quasi l'organismo delle università, cioè la legge Casati aveva avuto il difetto di entrare in disposizioni regolamentari.

Ma questa non mi pare che sia una ragione per cui si debbano affidare alle Commissioni che dovrebbero fare i regolamenti, il decidere quelle questioni che sono legislative.

Ora l'osservazione che io faceva era questa. Le questioni che voi proponete alla vostra Commissione e che essa dovrà risolvere sono questioni intrinseche alla natura dell'ordinamento universitario, dimodochè quando io voto questo articolo non so che sistema universitario verrà.

So soltanto che ci sarà una Commissione che determinerà questo sistema universitario.

Per questa ragione io diceva che non mi sentivo disposto a votare l'articolo.

L'onor. relatore ha detto: Ma queste non sono questioni legislative, sono questioni tecniche.

Ma gli faccio osservare che una questione può essere tecnica e legislativa. Per esempio, molte delle questioni che riguardano l'ordinamento dell'esercito, che riguardano i lavori pubblici, sono questioni tecniche, ma non per questo si affidano ad una Commissione e non al Parlamento, nè si può dire che non sieno questioni legislative.

Dall'importanza di queste questioni tecniche dipende se esse siano regolamentari o legislative.

Ora che alcune di queste questioni siano legislative, a me pare evidente appena si legga

l'articolo, perchè la natura degli studi, l'ordine, l'essere o non essere obbligatori gli studi stessi, le lauree che si danno, il modo di darle, gli esami, l'esserci o non esserci gli esami di Stato, sono cose che dimostrano trattarsi di questioni di capitale importanza.

Nella natura di questi ordinamenti, tutto dipende dal sistema di esame, e non si sa che esame sceglierà la Commissione. Forse sceglierà un esame che sarei disposto a votare, ma intanto oggi io non so quale sarà.

È tanto vero che questo articolo contiene disposizioni di capitale importanza, che l'onorevole relatore ci ha più volte ripetuto che in esso sta la sostanza della legge.

Ora, siccome questioni di sostanza non sono risolte, io non so come si possa votare un articolo, in cui si affida la sostanza della legge, ad una Commissione.

Il relatore ha aggiunto: Sono questioni tecniche difficili, in cui le opinioni non sono concordi; ed è verissimo, ed era appunto questa la ragione per la quale io dicevo fin dal principio che questa questione non è matura, le opinioni non sono concordi, una legge non era opportuna.

Perchè volete fare una legge quando non siamo d'accordo? Ed io, sapendo che c'è tanto dissenso di pareri nelle persone che si occupano di questa questione, non so affidarmi ad una Commissione senza sapere quello che farà.

L'onorevole relatore ha detto: Noi diamo con questo nostro sistema una grande libertà, perchè in sostanza noi diciamo ai professori: Fate voi.

E sta bene. Io potrò come professore essere contento che tutto ciò sia affidato a noi, ma non come legislatore. E non c'è cosa al mondo che mi possa obbligare a votare un articolo che non si sa quale soluzione darà a problemi di capitale importanza.

Se si fossero prima stabilite le norme generali, lo avrei capito.

Quando si fosse detto: Questo è il sistema universitario, questo è il sistema di esami, avrei compreso. Qui io non so neppure se agli scolari saranno prescritti i corsi obbligatori, o sarà lasciata piena libertà. Tutto questo resta a decidersi. Che la questione sia importante e sostanziale, l'ha detto lo stesso relatore.

Ora io dico: quando una legge ha creduto

di dovere scendere a determinare se il professore deve avere tre lire o quattro per lezione, non so come possa non ritenere importante il decidere quale sia il sistema di esame, delle lauree, il sistema di studi.

La legge Casati aveva ecceduto, ed io approvo che la nuova legge non scenda a troppi particolari, ma mi pare indispensabile che faccia conoscere il sistema universitario nelle sue linee principali, ed allora potrà affidarne la esecuzione alla Commissione.

E l'articolo 22 poi che cosa dice? Dice che avranno forza di legge le deliberazioni della Commissione. Non è poca cosa.

Dunque, io ripeto che discutiamo un articolo in cui è la sostanza della legge; esso istituisce una Commissione, la quale prenderà deliberazioni che per cinque anni avranno forza di legge, e non si stabiliscono prima le norme fondamentali ed i limiti entro cui la Commissione potrà agire.

Per queste ragioni io, approvando pienamente il concetto di libertà e franchigie che si danno al Corpo insegnante, dico: finchè non saprò quale sarà il nuovo sistema universitario, almeno nelle sue linee generali, io non voterò questo articolo.

Senatore CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI. Alle savie osservazioni dell'onor. collega Villari, il quale si riassume col dire che coll'art. 20, votandolo, si voterebbe una grande incognita, io aggiungerò che oltre a questa grande incognita ce n'è un'altra, cioè quella contenuta nell'art. 21, vale a dire: quale sarà la Commissione che delibererà intorno a ciò, e che risolverà questa grande incognita?

Ora io credo poter chiedere la parola per una questione d'ordine, cioè che venisse prima discusso e deliberato l'art. 21, riguardante la costituzione della Commissione che deve formulare gli statuti delle singole Facoltà, e che poi si ritorni all'art. 20 per vedere se a questa Commissione possa essere affidato tale mandato.

Imperocchè questa Commissione, così come è immaginata nell'art. 21, non mi inspira fiducia, avendo troppe ragioni per credere che essa difficilmente condurrà bene a termine il suo compito.

Epperò mi permetto di pregare il signor Presidente a significare al Senato questo emen-

damento che io propongo intorno all'art. 21: che, cioè, invece di affidare a questa Commissione ancora incognita la risoluzione dell'altra gravissima incognita, venga demandato al Consiglio superiore plenario, giusta l'art. 7 della legge 17 febbraio 1881, e l'art. 6 del regio decreto 2 gennaio 1882, la compilazione e la proposta al ministro degli statuti delle Facoltà universitarie, voluti dall'art. 20 del progetto di legge in discussione.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento del senatore Cantoni.

« Affidare al Consiglio superiore plenario, giusta l'articolo 7 della legge 17 febbraio 1881, e l'art. 6 del regio decreto del 2 gennaio 1882, la compilazione e la proposta al ministro degli statuti delle Facoltà universitarie, voluti dall'art. 20 della legge in discussione ».

Il senatore Cannizzaro ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io limito le mie osservazioni all'art. 20 e non entro nella materia dell'art. 21.

L'art. 20 stabilisce che dovrà esser compilato uno statuto, ma non dice da chi. Sono gli art. 21 e 22 che parlano di questo, e dicono che è il ministro che lo fa, coll'aiuto di una Commissione.

Io osservo che nelle disposizioni di questo articolo non vi è gran cosa di nuovo: quasi tutte le materie che si indicano nell'art. 20 e che dovranno far parte del regolamento speciale di ciascuna Facoltà, del così detto statuto, sono anche dalla legge Casati devolute ai regolamenti, salvo la forma degli esami.

Il senatore Villari rammenterà bene che la legge Casati diceva: « La durata, l'ordine e la misura degli insegnamenti saranno stabiliti dal regolamento », ed all'art. 131: « Il numero degli esami speciali richiesti per le diverse lauree e quello delle materie d'insegnamento che ognuna di esse dovrà abbracciare, come altresì il tempo che dovrà essere dato a ciascuno esperimento tanto per gli esami speciali quanto per gli esami generali saranno determinati nei regolamenti delle rispettive Facoltà », regolamenti che doveano farsi dal ministro coll'aiuto del Consiglio superiore.

Se io procedessi ad un esame dettagliato di tutte le altre materie rimesse allo statuto, potrei dimostrare che sono precisamente quelle che la legge Casati rimetteva ai regolamenti

speciali che in questo disegno di legge diconsi statuti.

È vero che la legge Casati nell'art. 51 indicava gli insegnamenti fondamentali costitutivi di ciascuna Facoltà, ma questi non erano che i tronchi principali i quali non escludevano la divisione in rami secondari e rimettevano ai regolamenti speciali ed alle decisioni delle varie Facoltà tutto ciò che riguardava la ripartizione degli insegnamenti tra le diverse cattedre e in vari corsi.

Difatti l'art. 161 della citata legge dice: « Ciascuna Facoltà delibera intorno alla ripartizione dell'insegnamento tra le diverse cattedre e presenta i programmi annuali dei corsi in cui questo insegnamento è distribuito all'esame del Consiglio superiore ».

L'art. 55 diceva poi: « La durata, l'ordine e la misura degli insegnamenti verranno determinati nei regolamenti che saranno fatti per ciascuna Facoltà ».

Questo articolo venne poi ripetuto letteralmente nella legge Matteucci; ed il Matteucci lo interpretò come un articolo che gli dava piena facoltà di fare il ruolo degli insegnamenti e delle cattedre delle Facoltà coi regolamenti speciali.

La legge Matteucci ebbe importanza perchè estese a tutte le università quell'articolo ed i regolamenti che ne furono l'applicazione.

Ora, le disposizioni degli art. 55 e 161 della legge Casati furono interpretati nel modo stesso da tutti i ministri successivi, e tutti hanno fatto e disfatto gli organici degli insegnamenti delle Facoltà con regolamenti compilati coll'aiuto di persone credute competenti.

Eliminata perciò la questione di chi sarà il consigliere e l'aiuto del ministro nella compilazione dei regolamenti speciali delle Facoltà, detti statuti, questione trattata negli articoli 21 e 22, la sola parte nuova che può dar luogo a discussione su questo articolo 20 è quella riguardante la forma degli esami, che la legge Casati non lasciava in arbitrio dei regolamenti. Ma è venuta poi la legge Bonghi che diede al ministro facoltà di regolare gli esami, di determinare cioè la composizione delle Commissioni esaminatrici e tutt'altro riguardante numero, forma e sostanza degli esami.

Il Bonghi si servì largamente di tale facoltà, abolendo gli esami speciali. Il ministro che

succedè usò dello stesso diritto mutando ogni cosa e tornando agli esami speciali.

L'attuale ministro ha anche fatto nuove modifiche. L'art. 20 dunque non allarga la sfera dei regolamenti....

Senatore VILLARI. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO.... Sarà nella discussione dell'art. 21 che noi dovremo cercare quale sia il consigliere più competente del ministro nel compilare tali regolamenti. Vedremo allora se il consigliere più competente sia il Consiglio superiore o questa Commissione speciale: allora sarà il caso di discutere su questo punto; non ora, giacchè sarebbe un anticipare la discussione.

In questo articolo non determiniamo nulla di ciò. Perciò parmi che l'articolo dovrebbe essere approvato così com'è, perchè indica le materie sulle quali dovrà esser provveduto con regolamento o con statuto speciale che dir si voglia.

Invero io non mi aspettava che cotesto art. 20 dovesse sollevare tanta discussione, perchè non fa altro che rafforzare quello che attualmente è nella nostra giurisprudenza universitaria.

Quando saremo all'art. 21 allora discuteremo; allora si potrà esaminare se l'autorità del ministro resti scemata colle espressioni contenute in tale articolo.

E se queste espressioni volete modificarle siete padroni; ma è indispensabile che nella legge ora si affermi che le materie indicate nell'art. 20 sono da trattarsi nello statuto che riguarda ciascuna Facoltà.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VILLARI. Io sarò breve. Il ragionamento dell'onor. Cannizzaro è questo, se ho ben capito. Votate prima l'art. 20 e poi all'art. 21 discuteremo; e questo è appunto quello che io non voglio fare, perchè logicamente si sarebbe prima dovuto stabilire la Commissione, e poi dire che cosa questa Commissione doveva fare; invece nella legge è detto quello che deve fare e poi chi deve fare.

Io non posso distinguere l'una cosa dall'altra, e tanto più che, in qualunque modo sia composta la Commissione, io ho deciso di non dare il mio voto a questi pieni poteri.

Io sono d'avviso che le materie legislative le debba risolvere il Parlamento; e quindi il dirmi:

Discuteremo poi, vedremo chi sarà il consigliere più adatto, non risolve il mio dubbio, che cioè ci siano delle questioni legislative. Se in questo ho torto, allora avete pienamente ragione voi.

Se queste disposizioni legislative ci sono, che sia il Consiglio superiore oppure il Corpo insegnante che le risolva, la questione rimane qual'è.

Per provare che non vi sono disposizioni di legge l'onor. senatore Cannizzaro ha detto che sarebbe entrato a discutere una per una le parti di questo articolo, ma poi non le ha discusse. Ha detto solamente: Queste sono tutte cose che la legge Casati rimette al regolamento. Invece il senatore Cremona diceva che la nuova legge era fatta per rimediare all'eccessivo regolamentarismo della legge Casati, la quale risolveva tante questioni che noi non dobbiamo risolvere per lasciar maggiore libertà, mentre invece, ripeto, il senatore Cannizzaro diceva il contrario.

La legge Casati, o signori, non è il vangelo, e se anche questo articolo ci fosse, non è ragione per me sufficiente, perchè dobbiamo guardare alla natura intrinseca delle cose. Ora, è verissimo che il ministro Matteucci risolvette in un regolamento quistioni che erano legislative, ma egli ebbe una speciale autorizzazione dalla Camera, che dette al Matteucci il potere di risolverle, ed egli poi di fatto andò anche più oltre. Ma qui non si tratta di questo: la quistione è diversa, e cioè si tratta di vedere se la questione riguarda o non riguarda la natura intrinseca del sistema universitario.

Dalla bocca dell'onor. relatore voi avete sentito che tutta la sostanza della legge sta in questo articolo. Infatti l'ordinamento di questi studi, la natura degli esami, i diplomi, il modo con cui si danno sono quistioni non soltanto regolamentari.

Quando voi avete stabilito la natura degli esami, allora il regolamento vi stabilisce anche il modo dell'esame, ma non verrà certamente il regolamento a dirvi, per esempio, se vi saranno o no esami di Stato. Ciò appartiene al potere legislativo, io credo.

E torno a ripetere che per me non è questione dell'art. 20 o 21; per me tutto dipende dal modo con cui risolvete le quistioni che ho accennate, ed ho ragione di voler sapere con quali norme, con quali mezzi voi volete risolverle. Ecco per-

chè non parmi si possa votare l'art. 20 e non si debba rimettere la discussione al 21.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Manfredi.

Senatore MANFREDI. Si è parlato dall'onorevole Villari di materia legislativa come se rispetto al potere del Parlamento vi fosse materia legislativa e materia non legislativa.

Tutto ciò che si attiene alla condotta dello Stato, al Governo, all'amministrazione pubblica, è materia legislativa, eccetto, ben s'intende, l'esecuzione della legge e la gestione.

Ma il potere legislativo ha pur la facoltà di creare delle economie e delle competenze, e quando si versa in qualche soggetto che, od abbia mutabilità di per se stesso, o debba adattarsi a circostanze variabili, o seguire progressi o per altre simili ragioni non possa comportare una legislazione fissa, immutabile, allora il potere legislativo saggiamente crea competenze, le quali abbiano l'attribuzione di regolarla. E di qui appunto nasce, oltre la facoltà regolamentare propria e naturale del potere esecutivo, quella delegata, che non ha limite e misura se non nella volontà del legislatore. E non si dica che allora il potere legislativo abdica. Non abdica affatto, perchè la competenza creata esercita il suo potere per commissione o delegazione, ed è sempre la stessa forza del potere legislativo che ottiene la sua efficacia e domina la pubblica cosa, domina la materia soggetta a quella tale particolare legislazione.

Questa osservazione ho voluto fare per togliere l'idea, che siavi una materia necessariamente legislativa, nel senso che il potere legislativo non abbia facoltà di delegarla. Non sarà questione che di vedere, se nella soggetta materia sia prudente, sia consigliabile la delegazione, ed ognuno potrà votare su tal punto secondo le proprie convinzioni liberamente, senza credere che si incontri un ostacolo di principio costituzionale.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Veramente questo è un articolo capitale della legge, imperocchè le questioni le quali da vario tempo si vanno agitando intorno all'insegnamento superiore si rivolsero principalmente a studiare i modi per cui ciò che si dice libertà o autonomia

scientifico fosse realmente riconosciuto non solo, ma attuato.

La questione fu tale e tanta che ebbe lunghissima discussione, ed un voto nell'altro ramo del Parlamento. Fu riconosciuto allora e affermato che il pensiero degli uomini di scienza debbe governare gli ordinamenti scientifici, senza di che vera autonomia scientifica non può darsi.

Ora qual'è il limite che si debbe dare a quest'autonomia scientifica?

Apparirebbe molto facile se noi per un momento, entrando nelle idee di coloro che hanno combattuto quest'articolo 20 volessimo secondo le loro proposte qui con la legge definire e regolare punti, sopra i quali invece vogliamo chiamare a decidere i delegati delle università.

Quando voi avete determinato tutte le qualità e l'ordine degli insegnamenti, e la natura delle varie discipline che debbano costituire una Facoltà, non avete libertà scientifica. E basta a provarlo l'elenco delle scienze nella legge Casati che si è trovato a raffronto dei progressi loro insufficiente; in tutte le maniere si è cercato di correggerlo; e le osservazioni fatte dall'onorevole Cannizzaro ed accettate, in parte, dall'onorevole senatore Villari vi dimostrano come sia nella legge Casati, sia più chiaramente in quella Matteucci la definitiva prescrizione siasi riserbata ai regolamenti. E in questo modo l'organico della materia fu generalmente mutato. Se voi prendete gli organici successivi, di molte materie non trovate i titoli.

E se (valga ad esempio) alcuno osservi la natura degli esami, vedrà quali trasformazioni abbiano subito cominciando dalla legge Casati fino al momento presente. Esami speciali, esami complessivi, esami di laurea, tutto fu modificato in forza di quegli articoli medesimi. Dunque se davvero volete l'autonomia scientifica, bisogna dimandare agli uomini che le professano quali sono le dottrine le quali essenzialmente costituiscono una determinata Facoltà.

Il numero e i titoli delle cattedre naturalmente si congiungono in questa designazione istessa: designazione di lauree, designazione di durata degli studi e dei corsi. Se questo fa la legge, non comprendo quanta rimanga la libertà del professore, e come non si spenga anche quella dello studio. Vi è una cosa in cui concordano i tre avversari di quest'articolo di legge. L'onor. Secondi dice: È oscuro. L'onore-

vole Villari dice: È ignoto; e una parte di questo ignoto lamenta anche il senatore Cantoni il quale però non si pronuncia contro l'articolo 20 se non vede prima come sia fatto l'art. 21. E questo ignoto nasce da una considerazione semplicissima, cioè nella questione si portano due diversi ed opposti criteri.

O noi crediamo che gli uomini di scienza possano convenientemente ordinare la scienza; e allora ci dobbiamo rimettere a questi...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. ... o vogliamo innanzi tutto sapere quale ordinamento daranno, e allora siamo noi che dobbiamo nella legge iscrivere tutto che si propone qui di lasciare ai delegati delle Facoltà.

A me pare che l'autonomia scientifica in queste condizioni di cose non potrebbe durare.

Ma io non voglio essere lungo in una materia nella quale l'Ufficio centrale ha significato esattamente la portata che si dà a quest'articolo e le opinioni mie.

Debbo dire dei pericoli che da alcuno si temono.

L'onorevole senatore Secondi temeva che tutte le Facoltà si costituissero sopra il medesimo tipo o ne sorgesse invece una varietà singolare.

Data la varietà delle università, c'è una cosa la quale deve essere una e uniforme per tutto il regno, imperocchè come tutte queste Facoltà concludono ad una laurea, creano dei diritti uguali, è evidente che le scienze che si possono dire costitutive della Facoltà, e il numero degli anni di studio, la forma degli esami ed altre cose di simile fatta debbono essere pari in tutte le Facoltà del medesimo nome. Ma quanto ad avere poi l'obbligo che tutte si compongano nella medesima maniera, per numero di dottrine, ad esempio, l'on. senatore Secondi sa che il fatto presente è una protesta contro questa possibilità, e il fatto futuro risponderà sempre allo stato presente.

I delegati delle Facoltà designeranno quello che è sostanziale nella scienza, che dovrà essere dappertutto.

Per le condizioni locali alle quali rende ragione anche qualche articolo della legge che noi abbiamo già approvato, queste diversità locali dovranno rimanere, essendo nutrite da una infinita e singolare varietà di cose.

A me pare che se noi vogliamo non essere

costretti tutti gli anni o a lamentarci o a rifare qualche cosa, se non vogliamo proseguire in questa lunga fila di regolamenti, i quali sempre si correggono, convenga stabilire qualche cosa di certo, e il certo non lo può stabilire la legge. Imperciocchè se si faccia oggi il quadro definitivo della Facoltà, domani quel quadro non risponderà più ai veri bisogni della scienza e converrà mutarlo malgrado la legge.

D'altronde, quale pericolo e quale ignoto ci potrebbe essere?

I delegati delle Facoltà hanno fatto le loro proposte. Queste proposte, esaminate dal Ministero per mezzo del Consiglio superiore, diventano il regolamento, che si ha tutta la facoltà di discutere e correggere meglio e con più pronto effetto che se fosse un articolo di legge. Io non riesco a vedere quell'abdicazione legislativa di cui taluno si lagna, mentre voi potete colle interrogazioni ed interpellanze richiamare ad utilità degli studi quelle prescrizioni che se ne allontanassero; maintanto avreste garantito che il pensiero dello scienziato si esercitasse sull'ordinamento della scienza che egli professa, ed avreste assicurato una durata a questo regolamento medesimo, avreste tradotto in atto, è vero, quell'autonomia scientifica, la quale si predica, la quale si raccomanda come uno dei principali rimedi e dei principali fattori del progresso scientifico.

Io conchiudo col riferirmi alle parole del relatore e dei membri dell'Ufficio centrale, e pregare il Senato a voler accettare l'articolo quale fu proposto dall'Ufficio centrale medesimo.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Nella discussione generale di questo disegno di legge prevedi che questo articolo avrebbe dato argomento ad un grande conflitto di opinioni, perchè contiene quello che il relatore stima il principio fondamentale della legge, tanto diversa da quella votata nella Camera dei Deputati. Io mi dichiaro avversario convinto del nuovo progetto, perchè traendo profitto della cura che posi a studiare le questioni pedagogiche universitarie ogni qualvolta che ebbi occasione di viaggiare all'estero, volli con amore e diligenza conoscere gli ordinamenti degli studi di altre nazioni e convincermi come e quanto fossero degne di imitazione. Non bastano le seducenti parole

di *autonomia scientifica* per convincermi a dare il voto al disegno. Io debbo chiedere a me stesso se davvero l'autonomia scientifica sia raccolta nella legge presente, se i principî dell'ordinamento costituzionale e i diritti della libertà individuale siano riconosciuti.

Mi parrebbe viltà nuova per me se ancora una volta non pregassi il Senato di negare il suo voto a questo disegno di legge, che più che l'ignoto sanziona *un salto nel buio*, ed una stranezza nuovissima che non trova riscontro nella legislazione scolastica degli altri popoli.

In Germania l'autonomia scientifica esiste perchè le università sono ancora corporazioni medioevali, viventi in uno Stato federale e perchè la libertà scientifica è corretta dagli esami di Stato. Gli statuti universitari sono vari, come diverse sono le corporazioni e diversa è la vita degli Stati federali. La pedagogia vi è grandemente sviluppata. Ebbi l'occasione di visitare tre volte le università tedesche: per quanto ingegni privilegiati e potenti possano desiderare il *monismo scientifico*, ciascuno intende che la legge naturale della divisione del lavoro è condizione essenziale dell'aumento e del decoro degli studi. Non tutti possono apprendere tutto. Gl'intelletti umani nella loro varietà presentano una capacità *minima*, una *media* ed una *massima*; e perciò i corsi universitari sono divisi in ufficiali ed obbligatori, che contengono le materie principali, ed in *privati* e *privatissimi*. I primi corsi sono seguiti da tutti gl'iscritti, gli altri due corsi speciali sono frequentati da coloro che possono attendere con maggiore diligenza agli studi.

Nessuna regola fissa obbliga professori e studenti. I professori sono liberi d'insegnare qualunque materia di loro competenza. I corsi speciali variano da un semestre all'altro. I professori studiano di adattare i loro insegnamenti ai bisogni molteplici e variabili degli studenti. Così l'università è a capo del movimento scientifico e letterario del paese e quindi della civiltà. Ogni questione viva penetra nelle sue mura e s'innalza a dignità scientifica.

I corsi pubblici ed i privatissimi sono gratuiti, i privati invece sono remunerati dagli studenti. Con questa divisione l'insegnamento tedesco evita il pericolo di sopraffare la gioventù col soverchio lavoro intellettuale. Ciascun giovane si assimila una coltura propor-

zionata al grado del suo sviluppo intellettuale. L'insegnamento generale fornisce le menti delle idee fondamentali, che preparano poi alle grandi suddivisioni della scienza.

Muovendo dai principi fondamentali bene appresi, il pensiero dello studioso riesce senza sforzo a collegare i fatti molteplici, i fenomeni alla causa. La conoscenza più minuta di una singola parte dipende dalla conoscenza generale di certi principi.

Chi non pensa di distinguere quello che si può chiedere ad un giovane, che non ha ancora pienamente sviluppato il suo organismo, da quello che si può chiedere all'uomo adulto; chi non separa la misura delle nozioni possibili per il gran numero degli studenti da quella maggiore quantità di studio che si può chiedere a pochi ingegni privilegiati, converte l'insegnamento a sforzi di memoria che deprimono le facoltà di pensare e di sentire: così le facoltà della osservazione e dell'invenzione restano uccise.

Se il professore non misura la trattazione scientifica necessaria per l'insegnamento ai giovani, e non la distingue da quella che serve per l'aumento della scienza, non fa opera utile e seria. Egli deve considerare che lo studente apprende parecchie materie in un solo anno, mentre il professore ha l'entusiasmo per una sola materia. Ogni scienza offre alla memoria un numero così grande di fatti, che per la straordinaria mole dei materiali scientifici si sentì la necessità di dividere e suddividere il lavoro. L'astronomo non riesce in breve tempo ad aver presente tutto quello che si conosce del sistema solare, molto meno tutto quello che si sa della via lattea. La chimica ogni giorno aggiunge nuovi corpi composti al numero conosciuto, tuttochè gli stessi professori del ramo non riescano a conservare nella memoria la costituzione atomistica e le affinità di tutte queste masse. I grandi fenomeni che si producono sulla crosta della terra, e i grandi fenomeni visibili nei minerali offrono un materiale che addimanda più anni di studi geologici; le parti principali della fisica, il suono, il calore, la luce, l'elettricità comprendono tale numero stragrande di fatti che chi li vuole studiare deve ad essi dedicare l'intera vita. Maggiori difficoltà s'incontrano nelle scienze organiche. Il giovane chirurgo trova tali serie di particolarità nell'ana-

tomia dell'uomo, che difficilmente potrebbe avviarsi all'esercizio professionale se ad ogni costo dovesse apprendere in pari tempo l'anatomia comparata. Lo zoologo stima a duemila circa le varie forme della vita animale; i botanici enumerano a trentaduemila il numero delle specie di piante. Lo stesso è delle scienze della storia, del diritto e della politica. Le grandi difficoltà sorte dalla serie dei fatti, dalla diversità dei metodi consigliano la divisione dei corsi generali da quelli speciali. Perciò non soltanto occorre l'osservanza della legge della divisione del lavoro, ma il metodo e la misura, perchè l'insegnamento è preparazione ad una sola delle attività scientifiche. In Germania la varietà dei corsi produce questo: che i corsi più speciali sono maggiormente seguiti dagli studenti nati nelle classi superiori, che aspirano alla vita politica e che essendo i più ricchi possono correre da una università all'altra in cerca dei migliori insegnanti. Il sistema federale, come accese la emulazione da Stato a Stato, così diè vita alle gare tra università ed università; e gli studenti leggono nei calendari in quale università debbano recarsi per il proseguimento e la fine del loro studio.

I professori più stimati, noti per la fama, chiamano a sè i giovani di altri paesi. Anche la bontà del clima per la differenza delle stagioni accresce da semestre a semestre il numero degli studenti. Berlino, per esempio, è più frequentata in inverno; Heidelberga nell'estate.

Lo sviluppo intellettuale è aiutato dal fatto che le università esistono ancora come corporazioni medioevali, talchè hanno il diritto di rappresentanza; ed una vita universitaria che si prolunga per tutta la giornata. Chi di voi ha visitato Heidelberg avrà avuto occasione di vedere gli studenti che camminano a frotte con le loro insegne, con i berretti della Facoltà, accompagnati da bellissimi cani; e chi fu invitato ad una adunanza di studenti, avrà veduto la gerarchia de' loro gradi, osservato i colori delle università, i berretti ricamati e i nastri tricolori, avrà ammirato il potente organamento della vita degli studi. L'università in Germania non s'intende come l'associazione di tutte le scienze, come l'asilo di tutte le prove dottrinali, del pari come l'associazione delle arti. La scherma, le arti, la ginnastica vi sono tenute in pregio.

Una grande corrispondenza di sensi vive tra i professori e gli studenti; molteplici sono i modi onde i diligenti sono incoraggiati. In alcune università con la fondazione delle borse i professori hanno i buoni per desinari gratuiti da dare in premio. Come i professori non isdegnano di essere pagati dagli studenti che ne hanno i mezzi, così gli studenti meno agiati accettano il pranzo in premio del loro profitto.

Questo è lo studente tedesco; questo è il modo onde si esplica l'autonomia scientifica. La istituzione de' privati docenti perfeziona l'opera degli studii. Per solito il professore libero docente o compie l'opera del professore ufficiale, ponendosi di accordo con lui, ovvero, se si stima più valente e trova più favorevole corrente di simpatia, gli porta via gli studenti.

Io altra volta ho discorso dell'insegnamento politico e giuridico. Esso è meno sviluppato di quello filosofico e storico per le condizioni politiche della grande nazione: tuttavia anche questa categoria è governata dalle stesse leggi di libertà, di varietà e di graduazione. Specialmente gli studi della storia del diritto germanico e quelli del diritto romano sono in grandissimo fiore. La trasformazione della scienza e del pensiero è continua, talchè tra gli studenti vi sono tendenze, varietà e divisioni filosofiche notevolissime.

Questi istituti nè si copiano, nè si ottengono per leggi: la loro imitazione è impossibile.

Ma, lo ripeto, l'autonomia scientifica delle università trova il suo temperamento negli esami di Stato.

I professori non hanno stipendio fisso. Le università spendono le loro rendite per raccogliere i migliori insegnanti, che accrescono il numero degli studenti. Non voglio tacere che alcune incorporazioni di Stati fatte dalla Prussia, e la prevalenza dell'azione militare hanno modificato un poco la condizione degli studii.

In Italia la legge ed il regolamento prescrivono l'uniformità. Se domani una Facoltà apre l'asilo ad un tentativo scientifico, ad una ripartizione della nuova scienza, questo insegnamento, sorto, per esempio, a Roma, sarà voluto dalle altre sedici università.

I professori per queste innovazioni mancano, come mancano gli studiosi per seguirle; il regolamento prescriverà la durata del nuovo insegnamento; il ministro lo renderà obbligatorio,

e vorrà che su ciascuno lo studente prenda l'esame.

Perchè l'onorevole ministro aggiunse contro la legge, che distingueva i corsi obbligatori dai complementari, altri insegnamenti non contemplati dalla legge? Perchè credette che l'orario fosse troppo scarso. Egli non pensò che tutti non possono apprendere tutto.

Il ministro è il sostenitore della vecchia pedagogia, che si svolgeva con prescrizioni moltiplicate e monacali, che temeva la diversità e preferiva la uniformità. Il regolamento impone le sue forme artificiali allo spirito. Il ministro crede che la mente dei giovani si possa formare a seconda delle prescrizioni e degli ordini.

La legge Casati aveva le sue Facoltà ordinate dalla legge; permetteva corsi complementari. Il ministro Coppino volle introdurre nuovi insegnamenti, i quali per il loro numero e per la poca competenza delle persone che furono invitate a darli senza apparecchio generano una vera confusione intellettuale.

Gli studenti sono diventati semplici e svogliati raccoglitori dei pensieri altrui. Essi non sono guidati ad essere investigatori del pensiero scientifico. I regolamenti loro addimandano più di quello che essi possono dare. I risultamenti finali sono poverissimi. La maggior parte delle cose imparate senza ordine e serietà fugge presto dalla memoria. I libri non si prendono; gli stessi manoscritti, una volta fatti gli esami, si gettano da parte.

Pochissimi giovani si salvano per tempra adamantina del loro ingegno da questi danni, e pure valgono meno di quello che avrebbero potuto valere.

I professori, salvo pochi, non sanno comprendere nè possono fare un insegnamento veramente scientifico. Esordiscono pensando agli esami, e gli studenti li ascoltano soltanto per il giorno dell'esame.

Il professore italiano in generale vuole obbligatorio l'insegnamento, obbligatorie la iscrizione e l'assistenza, sia pure il sonno sul banco della scuola. La lezione è un soliloquio; nessuna comunanza di affetti e di ricerche: gli esami sono un giuoco di memoria e il professore teme di ritoccare le materie dei primi anni, perchè sa che il giovane che poco le apprese le dimenticò. Gli esami universitari sono ridotti ad una povertà sconsolante. Il candidato presenta una

tesi scritta, sceglie lui due temi, sopra i quali dev'essere interrogato. I professori non possono uscire fuori del terreno siffattamente misurato. E i governanti nostri non hanno capito che più si allarga la superficie degli studi e più ne va ridotta la profondità. Io vorrei far parlare i magistrati che seggono qui dentro, affinché ci dicessero il valore dei nuovi avvocati, il merito degli aggiunti giudiziari che escono dalle nostre università. Ci è da raccapricciare pensando alla nuova magistratura che si prepara alla patria. Il laureato italiano potrà parlare di molte cose, come senti parlare di molte scienze della finanza, dell'amministrazione, perchè vide il diritto pubblico frazionato in tante parti, ma mostrerà la povertà di principî fondamentali netti, rigorosi e precisi.

Nè la inopia degli studi è corretta dagli esami di ammissione agli uffici pubblici, nè dall'obbligo di una pratica forense. Gli esami di abilitazione alla carriera di magistrato o di avvocato sono presi senza un vero apparecchio. La pietà, l'interesse delle famiglie piegano i Consigli d'Ordine ad una indulgenza che si fa strada nelle Cassazioni, e nelle Corti di appello; i Presidenti di questi collegi giudiziari non si prendono la cura di conoscere se chi si presenta a perorare una causa abbia fatto il tirocinio voluto dalla legge. Che cosa di serio abbiamo noi fatto per rinnovare le grandi tradizioni degli studi giuridici e sociali qui in Roma, un tempo potentissima per l'eloquenza e per la scienza del diritto?

Io sperai che il disegno di legge accettato e discusso dall'altro ramo del Parlamento, sarebbe stato emendato dal Senato, che aveva tempo, virtù e dovere di studiare i grandi problemi della riforma universitaria. Mi perdoni l'illustre senatore Cremona, ma un equivoco ha dominato la sua mente; quello di credere che le questioni pedagogiche non siano questioni politiche e che il potere legislativo non fosse competente a risolverle.

Molti poi s'illudono intorno alle condizioni della società italiana, non la studiano nelle sue forme, nei suoi caratteri e nella sua indole e sopra il parere d'altri credono di imitare le istituzioni straniere che non videro da vicino.

In Italia non esiste ancora, come in Germania, qualche avanzo del feudalismo, che seco adduce

la diversità dei ceti, ma ovunque in Europa il problema della vita è fatto difficile.

Mentre il Governo costringe i giovani senza distinzione alcuna allo studio di disparate materie, ed altre ne aggiunse, le quali dovevano servire soltanto per i privilegiati della fortuna e per quelli anelanti alla carriera politica, alla numerosa serie degli insegnamenti sanzionati dalla legge Casati, qual'è il frutto che i giovani, i quali sentirono parlare di storie del diritto, di scienze della finanza o dell'amministrazione e che poco e male studiarono le leggi positive, hanno raccolto? Quali vantaggi possono ottenere dall'obbligo di maggiori studi? La Società delle ferrovie Romane bandì un concorso di pochi posti di applicati e si presentarono più centinaia di giovani laureati costretti ad accettare l'umile posizione di cento lire al mese che sarebbe per essi un supplizio, un'offesa, se l'università davvero li avesse resi sapienti.

Il Governo cerca col concorso pochi agenti di pubblica sicurezza e cento e cento giovani laureati si contendono l'umile posto.

I Consigli comunali, le provincie intanto incoraggiano i giovani che hanno dato prova nelle scuole secondarie e che hanno umilissimi natali, perchè attendano agl'insegnamenti dell'ateneo.

Il legislatore deve pensare che il maggior numero degli studenti accorre all'università per acquistare una idoneità professionale. Perciò bisogna distribuire l'insegnamento in modo che abbia efficacia a ben preparare tutti all'esercizio professionale, e che offra poi agli eletti, ai più forti, agli abbienti una maggiore cultura. Bisogna infine dar tempo ed obbligo ai professori di pubblicare i loro insegnamenti, affinché il paese possa fare l'inventario del pensiero scientifico moderno.

Tutto questo il ministro ha impedito coll'irrazionale sistema di aumentare cattedre con la divisione degli insegnamenti fondamentali per legge; e questi danni li ha arrecati, perchè non lasciò la distinzione tra i corsi ufficiali ed obbligatori complementari. La ricchezza della scienza è il lusso di pochi; l'onor. Coppino ha voluto imporlo a tutti.

Il Governo ha impedito la possibilità di una riforma universitaria, presentando parecchie leggi che equipararono le università secondarie a quelle di primo ordine, dimenticando il vero interesse nazionale. In Italia più che altrove

vii hanno centri minori di civiltà che per nobili tradizioni sono da rispettare; ma se la libertà consiste nel trattare inegualmente gli esseri ineguali, le minori università, quelle non vitali e prive di vita locale non potevano essere trattate come quelle di Napoli, di Palermo, di Bologna, di Torino, di Pisa, di Padova, di Pavia e di Roma. E quindi lo ripeto: i problemi didattici sono problemi essenzialmente politici.

Ora quale sarebbe il sistema legislativo scritto nell'art. 20? Lo dissi ed altri meglio di me lo hanno detto: è lo studio che pone il legislatore a non fare una legge. Il potere legislativo abdica tutta la sua competenza ad una specie di caso fortuito.

Chi nega la competenza del potere legislativo vuole invece riconoscere la competenza di pochi professori, che saranno eletti dalle Facoltà con procedura ordinata per decreto governativo. La Commissione risolverà tutte le gravissime questioni indicate nei numeri dell'art. 20 e gli statuti esaminati dal Consiglio superiore, approvati dal Governo, avranno forza di legge per anni cinque.

Può dire il ministro, e sa dire la Commissione quali saranno le opinioni dominanti? Quali le soluzioni che saranno prese? In quale misura la legge Casati sarà rispettata? Quali novità saranno introdotte? Io dissi nel primo discorso che l'art. 20, nella forma in cui è redatto, per il manifesto delle questioni che propone, costringerà alla fine gli autori dei così detti statuti ad accettare nella maggior parte i regolamenti vigenti, talchè la riforma dell'insegnamento superiore sarà stata una promessa tradita.

E qui debbo rivolgere una domanda all'onorevole ministro della pubblica istruzione. Lungo tempo è trascorso dal giorno, in cui il disegno di legge fu votato dal ramo elettivo, a quello in cui è venuto a discussione nel Senato. Se l'onor. ministro era contrario agli esami di Stato e credeva di poter concedere la così detta *autonomia scientifica*, perchè non chiamò subito le Facoltà a scegliere una Commissione? Perchè non fece compilare gli statuti delle Facoltà e lo statuto unico delle università? Questi statuti potevano diventare un allegato della legge, ed il Senato e l'altro ramo del Parlamento, tenendoli presenti, avrebbero esaminato se fossero stati meritevoli di accoglimento.

Ma se stimo cosa sempre pericolosa il sacrificare la certezza della legge e dell'ordine vigente alle incertezze di remote speranze, domando al Senato ed a me stesso se sia conforme al sistema rappresentativo la delegazione del potere legislativo ad una Commissione di professori eletti dai Corpi insegnanti, il cui lavoro, quando sarà approvato dal Governo, udito il Consiglio superiore di pubblica istruzione, e promulgato per decreto reale, dovrà avere forza di legge ed impedire la revisione almeno per cinque anni?

L'ordinamento degli studi fu sempre deliberato per legge. Soltanto la legge posteriore deroga l'anteriore. Il potere legislativo è collettivamente esercitato dal Re e dalle due Camere. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga. Il Re per mezzo dei ministri fa i decreti e i regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne. Nell'art. 20 del disegno invece il potere legislativo passa nelle mani di una Commissione. Il potere regolamentare, sotto il nome di statuti universitari, sarà esercitato collettivamente e con ordine di successione dalla Commissione de' professori e dal Governo; ma non già per il fine di far osservare la legislazione scolastica vigente, sibbene per correggerla a libito della Commissione, la quale ha il solo freno del voto del Consiglio superiore.

Assai vasto argomento è questo della delegazione dei poteri.

Il potere esecutivo in casi eccezionali e straordinari, e durante la proroga del Parlamento, può assumere provvedimenti per gravi ed urgenti necessità della patria. In tempi straordinari il Parlamento subalpino nell'ora felice delle annessioni fece delegazioni di poteri. Le guerre d'indipendenza resero necessari i pieni poteri della Corona; ma è la prima volta che ci è dato vedere un sistema affatto nuovo, illegale, anormale: quello del potere legislativo, che delegherebbe la propria funzione ad un corpo elettorale e ad una Commissione tecnica che debbono sorgere per un decreto reale. Ciascuno vede la stravaganza di questa legge incostituzionale, che neppure si concilia colla dottrina dell'onnipotenza parlamentare.

Io domando ai fautori della legge: Quale è mai il paese d'Europa che studiando la riforma delle leggi dell'insegnamento ne' suoi gradi, di

elementare, o di secondario, o tecnico, e di universitario, abbia pensato di abdicare i poteri legislativi e di non discutere le gravi e difficili questioni, che tali riforme comprendono?

La via, che noi teniamo, è contraria a tutte le tendenze del nostro secolo, alle condizioni politiche della società contemporanea.

Io comprendevo una legge che dava alle università il carattere di corporazioni scientifiche libere e disposte al solo ufficio della cultura nazionale, le quali sarebbero state l'espressione della libertà d'insegnamento, mentre poi l'esame di Stato avrebbe data l'idoneità agli uffici pubblici ed a certe professioni, giusta l'articolo 26 dello Statuto. Ma quando l'università rimane come istituto di Stato da servire ancora all'apparecchio professionale, il potere legislativo non può rimettere il suo ufficio alle incertezze dei regolamenti.

La libertà del lavoro tecnico e professionale è un diritto sociale che non può essere ristretto, ma che deve essere soltanto determinato. Io fui partigiano vivissimo dell'insegnamento elementare obbligatorio, come quello che dirozza l'individuo, come quello che dovrebbe fornire al giovanetto i sentimenti di una educazione nazionale, le nozioni idonee ad un indirizzo alle arti ed ai mestieri, e soffro osservando quanto ancora manchi alla scuola elementare; ma le classi adulte e la robusta gioventù italiana non possono essere trattate come i bambini. La libertà del lavoro è stata una delle più importanti conquiste del nostro secolo. Le leggi di pubblica sicurezza di alcuni Stati imponevano ed impongono agli operai un libretto rilasciato dall'ufficio di pubblica sicurezza. Questo libretto è giustificato non come un segno della servitù, ma come il titolo della libertà dell'operaio, perchè è il conto corrente della sua vita e ne attesta l'onestà e l'abilità. Eppure la Commissione della Camera dei deputati ne propose l'abolizione, notando che poteva diventare vessatorio e servire d'inciampo alla libertà: infatti qualche nota equivoca avrebbe generato sospetti, rimproveri. Invece quelli, che non guardano il moto moderno della società, che distinguono ancora le classi medie dalle popolari, credono che tutti coloro, i quali giungono all'università, vi entrino col dovere di considerare la scienza per la scienza. Altre necessità premono quei giovani. Impedire al figlio dell'operaio di ottenere la

laurea sol perchè non ha un reddito, è stimato un delitto; ma quello che non si osa fare apertamente, si fa con l'abuso del principio di coercizione scolastica. Intesi dire con sorpresa che questa legge assicura la libertà d'insegnamento. Chi lo dice? Dove è scritta questa libertà? Invece l'art. 20, conferendo agli statuti il determinare le scienze che dovranno essere insegnate, le lauree speciali, la durata minima degli studi, quelli da prescrivere, l'ordine degli studi, ed il numero e la forma degli esami, nega recisamente la libertà d'insegnamento. La quale comprende le seguenti questioni: *l'istruzione gratuita, la libertà di tempo, di modo e di luogo.* L'istruzione superiore non si può acquistare senza disagi notevoli, allontanandosi dalla famiglia e dalle economie domestiche. In questa epoca felicissima, in cui non sono più i natali ed i titoli, che rendono l'uomo stimabile o meritevole, in cui gl'ingegni emergono dagli ultimi strati sociali, il principio di eguaglianza vuole, che l'istruzione sia possibilmente gratuita. La libertà di tempo vuole dire, che il legislatore fissi un'età ragionevole per la concessione dei gradi accademici, ma non si crede necessario, anzi io lo stimo dannoso, l'obbligo dei molteplici esami annuali, delle iscrizioni e delle assistenze obbligatorie.

E qui distinguo: è certo che uno scolaro di medicina non si presenterà mai agli esami di anatomia pratica, se non studiò in un paese ove non esistono ospedali e scuole di anatomia, come uno studente di fisica non si presenterà all'esame, se non avrà veduto un gabinetto; ma un giovane di buona volontà, provvisto di pochi libri, facilmente apprenderà da sè solo le nozioni di diritto necessarie per un esame d'idoneità, che gli permetta il concorso a modesti uffici. Inoltre una mente di tardo sviluppo avrà bisogno di sei anni per apprendere quello, che una mente svegliata studia in due anni. Perchè il forte dovrà attendere il debole? Perchè la mente precoce non potrà fare gli esami finali tosto che ne avrà il coraggio? Il grado accademico, in poche parole, dev'essere la garanzia del profitto degli studi, non già il certificato di quattro o cinque anni passati più o meno assiduamente nell'università. Tutte queste questioni dovevano essere deliberate dal potere legislativo e decise per legge. Invece lasciandole in balia del Corpo insegnante, dei suoi eletti,

anzi della maggioranza degli eletti, come saranno decise? Chi ne assicura?

Io riconosco che l'onor. ministro ha agito in perfetta buona fede e colle migliori intenzioni. Ma egli, credendo di provvedere al bene degli studi, se potesse vedere chiaramente il danno che ha fatto agli studi universitari, certo non andrebbe a chiederne un perdono a San Giacomo di Compostella, ma ne chiederebbe scusa all'Italia, di cui doveva tutelare gl'interessi.

L'onor. Coppino, uomo di lettere, crede che a lui spetti di accrescere gli insegnamenti senza leggi proprie, fondatrici di cattedre. Dimenticando nella diversità delle opinioni che sul tema corrono nella Camera elettiva, di poter provvedere con stanziamenti sopra i bilanci agli organici, dimenticando che gli organici affermati per legge soltanto per legge debbono essere mutati, creò cattedre nuove, aumentò le materie obbligatorie, e violò a più riprese la legge Casati, che contempla il solo caso dei corsi complementari. I Governi parlamentari sono Governi di maggioranza, e tutte le interpellanze contro la illegalità dei regolamenti rimangono schiacciate sotto l'opportunità politica.

Venga l'onorevole ministro della pubblica istruzione a vedere i metodi di studio, il frutto dell'opera sua. La Facoltà, nel numero straordinario d'insegnamenti, dura grande fatica per conciliare insieme tanti insegnamenti disparati e per impedire che non siano dati nella stessa ora. Il metodo spiccio di fondare le cattedre ha acceso la brama di persone di modesta coltura ad entrare negli atenei. Venga a vedere l'onor. ministro l'imbarazzo fatto ai giovani volenterosi, i quali sono chiamati a suon di campana a correre di aula in aula per sentire discorsi di tante cose, che non si coordinano coi principî fondamentali, che non sono con ordine esposti.

Dopo questo esame del frutto recato dall'aumento delle cattedre, le quali sorsero per lo smembramento di insegnamenti che erano determinati dalla legge, egli si pentirà ed ascolterà il consiglio di chi lo avverte di ritrarsi dalla via dannosa.

Signori senatori, io appartengo ad una generazione nè tutta vecchia, nè tutta nuova. Mi assale di frequente lo sconforto all'annunzio che la morte ci toglie quelli della fortunata generazione che redense l'Italia.

I Governi dispotici, è vero, non ci comandavano numerosi insegnamenti, permettevano soltanto poche materie fondamentali, spesso le sole leggi positive: e da questi buoni insegnamenti fondamentali e dal libero insegnamento privato sorsero i grandi giureconsulti che hanno dato nuovi Codici degni dell'Italia redenta, sorsero gli scienziati che hanno sempre e degnamente rappresentato l'Italia scientifica all'estero.

Fate la statistica di quello che ha prodotto in un quarto di secolo la nostra legislazione scolastica, che non rispetta la mirabile legge della divisione del lavoro, che non comprende che numerose sono le divisioni dell'attività scientifica, a ciascuna delle quali appena la vita di un uomo è bastevole; che per la folla degl'insegnamenti non permette che lo studioso dopo l'esaurimento completo della preparazione ad una di esse, rivolga l'attenzione ad altra parte alla prima coordinata e soprastante; che non distingue che in ogni specie di coltura da servire alla vita, vi può essere un necessario, un utile, un piacevole; e voi, signor ministro, comprenderete che non può tanta necessità di riforme essere abbandonata a pochi professori, i quali forse stimeranno necessario il rispetto del disordine vigente.

L'insegnamento così moltiplicato e accelerato al certo impone una lunga discussione e non consiglia l'abbandono dei diritti e dei doveri del Parlamento.

Io parlo col cuore sgombro da passioni, tranne quella dell'amore per la mia patria. Il Senato, che tanto benignamente mi ascolta, m'intende. Leggi come questa escludono la preoccupazione di una parte politica, nè si salvano con pochi voti di maggioranza; hanno bisogno del grande consenso dei poteri legislativi. Nessuno può negare quello che ben dissero gli onorevoli Villari, Cantoni e Secondi, che questo disegno di legge è cieco, è strano; esso porterà una tale confusione, anzi un'anarchia nell'ordine già perturbato degli studi, che promuoverà i lamenti dei danneggiati, dei reietti, e specialmente quelli dei padri di famiglia che vi debbono ricordare che la famiglia precede per tempo lo Stato.

Ritraetevi, signor ministro, da questo sentiero. Credete a me, voi otterrete maggiore merito col non apporre il vostro nome a questo

disegno di legge che non dal renderlo impo-
nente, perchè questa legge, tanto diversa dal
disegno votato dalla Camera elettiva, è qualche
cosa simigliante all'impossibile, nè otterrà la
concordia dei poteri legislativi.

PRESIDENTE. L'ora essendo inoltrata, il seguito
della discussione si rimanda a domani.

La seduta è levata (ore 6 e 20).